

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

619° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	6
4 ^a - Difesa	»	14
5 ^a - Bilancio	»	21
7 ^a - Istruzione	»	34
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	41
10 ^a - Industria	»	48
11 ^a - Lavoro	»	52
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	59

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	66
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	70
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	71

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	73
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	77
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	79
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	80

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	81
------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

543^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, riferisce sui lavori dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena riunito.

L'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalle sedute della prossima settimana, con l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3582, in materia di cittadinanza italiana per i discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché, in sede referente, del disegno di legge n. 3504, in materia di benefici per le vittime del disastro di Ustica e dei delitti della cosiddetta «banda della Uno bianca».

Nella seduta di mercoledì 21 settembre, inoltre, potrà svolgersi l'audizione del Direttore per i servizi demografici del Ministero dell'interno, per acquisire informazioni circa l'aggiornamento dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, in relazione all'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (*FI*) si sofferma sui motivi di necessità e urgenza delle norme contenute nel disegno di legge in titolo. In particolare,

sottolinea l'impellenza di quelle volte a permettere il completamento dell'organico del Registro Italiano Dighe, di cui all'articolo 1, al quale sono stati affidati di recente ulteriori compiti.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, ritenendo che le disposizioni del decreto-legge, in realtà, si traducono in elargizioni e favori di natura clientelare in vista della prossima tornata elettorale. È il caso, ad esempio, della rilevante somma posta a disposizione del Registro Italiano Dighe, in particolare per l'assunzione di nuovo personale, nonché delle norme di cui agli articoli 5 e 6 che, a suo giudizio, introducono misure specifiche a vantaggio di particolari categorie o addirittura o addirittura di singoli soggetti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (*FI*), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto legge n. 163. L'articolo 1, che prevede il completamento della dotazione organica del Registro Italiano Dighe, nonché la possibilità di accendere mutui in deroga ai limiti stabiliti dalla legge finanziaria 2005, interviene in materia di protezione civile, compresa fra quelle di competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2, in materia di gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, incide sull'ordinamento dello Stato, mentre l'articolo 3, che corregge un errore materiale nel decreto legislativo n. 139 del 2005, stabilendo che l'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti può essere svolta anche dai commercialisti, riguarda la materia fiscale, di competenza esclusiva dello Stato, e la materia delle professioni, di competenza concorrente.

Il successivo articolo 4, tendente a stabilizzare i rapporti di lavoro per i dipendenti occupati in lavori socialmente utili, e l'articolo 5, che introduce una agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate, riguardano entrambi la materia «tutela del lavoro», di competenza legislativa concorrente, e destinano risorse aggiuntive in favore di determinate aree, secondo quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Infine l'articolo 6, in materia fiscale, estende l'esenzione dal pagamento dell'ICI agli immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.

Conclude, proponendo un parere favorevole.

Il presidente PASTORE invita il relatore a considerare l'opportunità di suggerire alla Commissione di merito una diversa formulazione del titolo del provvedimento, che rispecchi la complessità del suo contenuto.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, in particolare per la disomogeneità del contenuto normativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.

544^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 20,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, constata la mancata presenza del prescritto numero di senatori per procedere all'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 526.

Pertanto, toglie la seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta di domani, giovedì 15 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

504^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni e condizioni per il disegno di legge n. 3509. Rinvio dell'esame congiunto del documento LXXXVII, n. 5 e degli emendamenti al disegno di legge n. 3509)

Riferisce sul disegno di legge n. 3509 il senatore TIRELLI (*LP*) illustrando la proposta di relazione n. 1, che viene pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, e sottolineando, in particolare, come tale proposta riprenda il contenuto delle osservazioni già formulate negli ultimi anni dalla Commissione giustizia in merito alle previsioni sanzionatorie dei disegni di legge comunitaria, con specifico riferimento soprattutto ai rilievi finora non recepiti nel corso dell'esame dei precedenti disegni di legge.

Interviene quindi il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale, con particolare riferimento alla lettera *b*) della proposta di relazione, ritiene innanzitutto condivisibili i rilievi contenuti nel punto 1, limitandosi in via aggiuntiva ad osservare come il limite minimo previsto per la sanzioni amministrative pecuniarie nell'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge n. 3509 gli appaia eccessivamente basso. Relativamente poi al punto 2

della medesima lettera *b*) concorda, in linea di principio, con l'impostazione seguita, pur chiedendosi se non sia il caso di suggerire un ulteriore intervento modificativo volto ad esplicitare il carattere derogatorio dell'*incipit* della già menzionata lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 rispetto alla previsione di cui all'articolo 9 della legge n. 689 del 1981. Infine, in ordine al successivo punto 3, ritiene opportuno prendere in considerazione il suggerimento ivi contenuto, anche se la portata dello stesso dovrebbe essere circoscritta a materie omogenee a quelle indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

Il presidente Antonino CARUSO si sofferma sulle considerazioni contenute sul punto 5 della lettera *b*) della proposta di relazione osservando che, pur ritenendo anch'egli – in linea di principio – poco opportuna la possibilità di una «ripenalizzazione» in materie già oggetto di interventi di depenalizzazione, non può però escludersi che, in casi particolari, sussistano ragioni specifiche che possono indurre il legislatore ad una valutazione diversa da quella effettuata in passato, appunto con la scelta a favore della depenalizzazione. Riterrebbe quindi preferibile che, sia il punto 5 citato, sia la prima delle condizioni individuate nella proposta di relazione, venissero riformulati lasciando al legislatore delegato un più ampio margine valutativo.

Segue un breve intervento del senatore FASSONE (*DS-U*) il quale concorda con le considerazioni svolte dal presidente Antonino Caruso, evidenziando come fra le ragioni che potrebbero giustificare una diversa valutazione del legislatore in funzione di un'eventuale ripenalizzazione di determinate condotte vanno senz'altro ricomprese le problematiche attinenti al tema della reiterazione degli illeciti.

Il presidente Antonino CARUSO condivide il rilievo testé svolto dal senatore Fassone, ritenendo anch'egli che le problematiche concernenti la reiterazione dell'illecito rappresentino un esempio classico di quelle esigenze specifiche e peculiari che possono, in progresso di tempo, portare il legislatore ad una valutazione diversa da quella effettuata in precedenza con la depenalizzazione di un determinato illecito.

Il relatore TIRELLI (*LP*) concorda con le considerazioni fatte proprie dal presidente Antonino Caruso e dal senatore Fassone, in particolare con riferimento al tema della reiterazione, ma sottolinea che, a suo avviso, la scelta di «ripenalizzare» un illecito implica l'assunzione di una responsabilità politica che dovrebbe essere lasciata alla sede parlamentare.

Si riserva comunque di tener conto delle predette considerazioni – nonché di quelle in precedenza svolte dal senatore Fassone – in sede di definitiva stesura della relazione alla 14^a Commissione.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 3509 e del doc. n. LXXXVII, n. 5.

Infine, dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Tirelli a redigere una relazione favorevole con osservazioni e condizioni sul disegno di legge n. 3509, nei termini risultanti dalla proposta dal medesimo relatore testé illustrata e dal dibattito sulla stessa svoltosi.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B-bis) Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° giugno 2005.

Il presidente Antonino CARUSO giudica di grande rilevanza il disegno di legge in titolo volto ad abrogare il comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dalla legge finanziaria per il 2003, che attribuisce ai magistrati la facoltà di permanere in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, rispetto al termine massimo previsto per il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato che è stabilito al settantaduesimo anno di età.

Ferma restando la scelta abrogativa oggetto del disegno di legge, il problema su cui appare opportuna un'attenta riflessione è quello di individuare, attraverso una norma transitoria, una soluzione equa che tuteli la posizione di coloro che hanno già esercitato la facoltà prevista dalla norma in questione e per i quali sussistono le condizioni per ritenere ragionevolmente fondata l'aspettativa che ne siano fatti salvi gli effetti, e che sia inoltre coerente con le recenti innovazioni in tema di conferimento di incarichi direttivi recate dalla legge 25 luglio 2005, n. 150, di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Ha quindi brevemente la parola il relatore BOBBIO (AN) per sottolineare come l'abrogazione del citato comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 non determinerebbe vuoti legislativi, restando in vigore il comma 1 dello stesso articolo 16, con il quale viene fissata a 72 anni l'età massima per il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato, inclusi fra questi anche i magistrati.

Dopo che il PRESIDENTE ha giudicato opportuno pervenire a soluzioni condivise anche attraverso modalità di confronto di tipo informale, il senatore CENTARO (FI) propone di fissare comunque un termine per la

presentazione degli emendamenti ferma restando la disponibilità alle predette modalità di confronto.

Il PRESIDENTE propone pertanto di stabilire per giovedì 22 settembre 2005, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti, ferma restando la possibilità che in sede informale si proceda nei modi testé indicati.

Concorda la Commissione.

L'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PROPOSTA DI RELAZIONE N. 1
PREDISPOSTA DAL RELATORE SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 3509

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

A. Con riferimento all'articolo 1, comma 3 si osserva con favore come risulti ormai consolidata la previsione per la quale sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari anche gli schemi di decreti legislativi di attuazione di direttive comprese nell'allegato A, se contenenti sanzioni penali, previsione introdotta nella Comunitaria per il 2001, in accoglimento del parere della Commissione giustizia. Nella stessa direzione il comma 9 dell'articolo 1 ripropone la previsione introdotta per la prima volta con il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 (Legge comunitaria 2004) con la quale si prevede il meccanismo del cosiddetto doppio parere per l'ipotesi in cui, nell'esercizio della delega contenuta nella comunitaria il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari in materia di sanzioni penali. Al riguardo, peraltro, solo ai fini di una più scorrevole lettura della disposizione, si suggerisce, eventualmente anche in sede di coordinamento, di inserire nel citato comma 9 dopo le parole «Senato della Repubblica» le altre «per il parere definitivo». Si tratta di un intervento di carattere puramente formale, che assicura peraltro la conformità del testo in esame con la disposizione attualmente vigente.

B. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c) si osserva quanto segue:

Ancora una volta, così come già in occasione delle leggi comunitarie per il 2001, per il 2002, per il 2003 e per il 2004, l'attenzione della Commissione è rivolta ai principi e criteri direttivi della delega contenuti in particolare nella lettera c), comma 1, dell'articolo 3.

1. La norma riproduce, in maniera sostanzialmente pedissequa rispetto alle precedenti «leggi comunitarie», le disposizioni riguardanti i criteri e i principi cui dovranno essere informati, in materia di sanzioni (penali ed amministrative), gli emanandi decreti legislativi tesi a dare attuazione alle direttive comunitarie espressamente indicate nella legge stessa. Si ripropongono quindi le medesime osservazioni già formulate in occasione delle precedenti comunitarie e non recepite. Al riguardo, si ricorda ancora una volta che la Corte Costituzionale, già con la sentenza

n. 53 del 12/28 febbraio 1997, ebbe a soffermarsi sulla «qualità» delle disposizioni legislative, in materia sanzionatoria, contenute nelle leggi comunitarie. In quell'occasione la Corte ebbe ad esprimere con chiarezza «l'auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adottati, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e di certezza, criteri configurati in modo più preciso.». Sulla questione, la Corte Costituzionale è poi nuovamente tornata (sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49), rinnovando l'auspicio sia per le sanzioni penali, che esigono il massimo di chiarezza e certezza, ma anche in relazione alle sanzioni amministrative (che – pur determinando un obiettivo minor grado di afflittività – devono anch'esse rispondere al principio di legalità), che il legislatore sia più rigoroso nell'individuazione e nella determinazione inequivoca dei criteri della delega, affermando che gli stessi devono essere necessariamente precisi e vanno rigorosamente interpretati dal soggetto delegato. Sembra invero che anche le previsioni, ora contenute nella «legge comunitaria 2005» in esame, non sfuggano – in ragione della loro genericità – ai sopra ricordati argomenti di censura svolti dalla Corte Costituzionale. Al riguardo, a fronte dei ripetuti richiami della Corte costituzionale, si sottolineano l'assoluta inopportunità e i rischi che potrebbero derivare dal mantenimento dell'attuale formulazione del disposto in esame. Le considerazioni che precedono valgono anche per la previsione di cui all'articolo 4 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie, facendo la stessa rinvio alla citata lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.

2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 si apre con l'espressione «salva l'applicazione delle norme penali vigenti». Tale formula ha però suscitato alcune incertezze nella concreta esperienza di esercizio della delega in questione. Il disposto richiamato infatti implica che l'esercizio della delega non può legittimare un intervento abrogativo o di deroga delle norme penali vigenti, e però sarebbe forse opportuno esplicitare che, conformemente ai principi generali, ai fatti ai quali si applicano le disposizioni penali già vigenti continuano ad applicarsi soltanto queste disposizioni senza che alle stesse debbano aggiungersi sanzioni amministrative o che, invece, sul piano strettamente penalistico, possano adottarsi soluzioni tali da configurare un concorso formale di reati. In questa prospettiva potrebbe prendersi in considerazione l'ipotesi di sostituire l'espressione testé menzionata con altre che appaiono preferibili, quali ad esempio «Al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti» ovvero «Salva l'applicazione delle sole norme penali vigenti ai fatti dalle stesse previsti».

3. Sempre in merito all'articolo 3, comma 1, lettera c), si osserva che l'attuale formulazione non pare tener conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 274 del 2000 che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace. In altri termini, la lettera della delega non consente al legislatore delegato di configurare nuove ipotesi di reato da attribuire alla competenza penale del giudice di pace, prevedendo relativa-

mente ad esse i nuovi tipi di sanzione introdotte con il citato decreto legislativo n. 274 del 2000 (si tratta in particolare dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità previsti dagli articoli 53 e 54 del predetto decreto legislativo). La formulazione del testo in esame non sembra, per il vero, opportuna in considerazione del mutato assetto normativo in materia sanzionatoria e sarebbe pertanto auspicabile un intervento modificativo sul punto.

4. All'articolo 3, comma 1, lettera *c*) ultimo capoverso inoltre si legge: «In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi». La formulazione della disposizione, in particolare l'*incipit* «in ogni caso», sembrerebbe consentire una duplice lettura della norma. Non è chiaro infatti se la richiamata prescrizione – che impone l'introduzione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate – possa consentire, in presenza di violazioni omogenee e di pari offensività, anche il superamento dei limiti edittali indicati nella prima parte dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge ovvero se, sempre per le sanzioni penali ed amministrative da introdurre, si tratti semplicemente di un'ulteriore specificazione dei criteri della delega che conseguentemente dovrà esercitarsi pur sempre nel rispetto dei limiti edittali fissati dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera *c*). La prima interpretazione, pur avendo un autorevole avallo in un passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1997, suscita però perplessità in quanto amplia in modo rilevante, consentendo teoricamente la previsione di sanzioni penali di qualsiasi entità, la possibilità di intervento del legislatore delegato, in un ambito – quello appunto delle sanzioni penali – nel quale invece deve ritenersi indispensabile un diretto coinvolgimento del Parlamento quando si tratta di effettuare scelte che possono incidere in modo anche assai significativo sulla libertà dei cittadini. Per di più l'intervento del legislatore delegato avviene sulla base di un parametro (quello dell'omogeneità della violazione e della pari offensività) che, per lo meno in taluni casi, potrebbe risultare estremamente opinabile e comunque richiede valutazioni che – si ripete – sarebbe opportuno ed auspicabile venissero riservate al Parlamento. Sembrerebbe pertanto necessario, sul punto in questione, un intervento modificativo nel senso di escludere la possibilità dell'interpretazione a cui si è fatto da ultimo riferimento.

5. Ancora in merito alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), va segnalata l'opportunità di prevedere un criterio di delega che valga a scongiurare il rischio che la disposizione in esame possa consentire l'adozione di decreti legislativi delegati che, muovendo inevitabilmente da una prospettiva di carattere settoriale, potrebbero determinare fenomeni di «ripenalizzazione» di materie che sono state oggetto di alcuni provvedimenti di depenalizzazione di carattere generale adottati negli ultimi due decenni.

C. Infine, in ordine all'articolo 15, si sottolinea sia la assoluta genericità, sia l'asistemacità della previsione contenuta nel comma 3, lettera c), nella parte in cui si fa riferimento ad una responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi che non risulta configurabile in alcun modo alla luce dei principi generali contenuti nella legge n. 689 del 1981, non potendo inoltre in tale ambito trovare applicazione il sistema delineato nel decreto legislativo n. 231 del 2001, attinente alla responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di illeciti penali nell'interesse dei medesimi. La previsione richiamata – facendo riferimento anche al diritto di regresso dell'ente verso i responsabili persone fisiche – potrebbe anche essere interpretata come un puro e semplice richiamo alla responsabilità solidale dell'ente prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 689 del 1981, ma in tal caso tale previsione risulterebbe del tutto superflua.

Si raccomanda, pertanto, in via principale, che sia provveduto all'espresso richiamo delle singole disposizioni, contenute nelle direttive comunitarie oggetto di recepimento e prevedenti condotte penalmente o amministrativamente sanzionabili in sede di esercizio della delega, e alla conseguente indicazione di puntuali criteri ed indirizzi di delega in relazione alle relative sanzioni da introdurre nell'ordinamento.

In via subordinata la relazione favorevole della Commissione è comunque condizionata al recepimento delle seguenti proposte:

di modificare l'ultimo capoverso dell'articolo 3, comma 1, lettera c) – al fine di risolvere l'incertezza interpretativa sollevata al punto 5 – come segue: «Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.»;

di inserire all'articolo 3, comma 1, lettera c) – con riferimento al rilievo di cui al punto 4 – dopo le parole «danno di particolare gravità» le altre «Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace.»;

di inserire all'articolo 3, comma 1, lettera c) – con riferimento all'esigenza ampiamente avvertita, e alla quale si è sopra fatto riferimento, di limitare il più possibile il ricorso allo strumento penale – dopo le parole «interessi diversi da quelli sopra indicati» le altre «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata, rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto.».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

185^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge. Parere favorevole con osservazione sul documento)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dopo che il presidente PALOMBO ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, la Commissione conferisce mandato al relatore Manzella a redigere una relazione favorevole con osservazione (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna) per il disegno di legge comunitaria e un parere favorevole con osservazione (allegato al resoconto della seduta odierna) per il documento LXXXVII, n. 5.

SULLA PARTECIPAZIONE DELLA NATO RESPONSE FORCE (NRF) A OPERAZIONI DI SOCCORSO UMANITARIO IN USA

Il sottosegretario BOSI prende brevemente la parola per segnalare che, in relazione ai gravi eventi verificatisi nel Sud degli Stati Uniti, il

Consiglio Atlantico ha deciso di portare aiuti umanitari alla popolazione colpita mediante l'impiego degli assetti della NRF, che svolge operazioni di *peace support*, interventi umanitari in caso di catastrofi naturali e interventi in legittima difesa di uno stato non membro. A tale struttura l'Italia partecipa con due Comandi di proiezione: il Corpo d'armata di reazione rapida di Solbiate Olona, attualmente impiegato in Afghanistan, e il Comando navale di proiezione di Taranto. Come è noto, l'uragano «Katrina», che ha devastato il sud degli Stati Uniti alla fine di agosto, ha provocato un alto numero di vittime, danni per decine di miliardi e ha messo a dura prova le strutture di soccorso e protezione civile di quel Paese. Il grave stato di emergenza ha portato gli Stati Uniti d'America a chiedere un aiuto alla NATO e all'Unione Europea. Conseguentemente il Consiglio Atlantico ha dato mandato al Comitato Militare di valutare l'utilizzazione delle capacità logistiche e di trasporto della NATO per un'operazione a carattere umanitario in Louisiana. Il Comitato Militare dell'Alleanza ha espresso l'orientamento di impiegare per l'esigenza gli assetti della NRF e il Consiglio Atlantico ha quindi approvato il conseguente ordine di operazioni del Comando Supremo Alleato in Europa.

La missione sarà quella di assistere le nazioni nel coordinamento del trasporto dei materiali e di condurre operazioni di supporto alle attività di soccorso umanitario intraprese dagli Stati Uniti. Per il coordinamento degli aiuti sarà attivato l'*EuroAtlantic Disaster Response Coordination Centre* e per la condotta delle attività nell'area colpita sarà impiegata una catena di comando e controllo che impegna il Supremo Comando Alleato in Europa ed il Comando Congiunto di Lisbona, al quale è affidato attualmente il Comando della NRF. Gli assetti nazionali presi in considerazione dalla pianificazione operativa dell'Alleanza prevedono le Unità Navali di rifornimento e sbarco *Etna* e *San Marco*, con le relative componenti elicotteristiche, e due velivoli C 130. Al momento, il loro impiego non è confermato e potrà avvenire, in funzione dell'evoluzione della situazione, per tutte o solo per parte di esse. In attesa di un eventuale ordine di avvio dell'operazione da parte del citato Comando congiunto di Lisbona, le componenti saranno mantenute pronte a muovere nell'arco di 48 ore.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione 3-02164, della senatrice Stanisci, rilevando che l'Amministrazione Militare nel caso del signor Gagliani ha posto in essere tutte le azioni di propria competenza, con la concessione di un assegno privilegiato ordinario di 8a categoria dal 23 novembre 1990 al 22 novembre 1994 e la successiva attribuzione, a titolo di rinnovo, dell'indennità *una tantum* pari a quattro annualità dell'8a categoria di pensione.

Per quanto riguarda la pratica relativa alla pensione privilegiata, essa può ritenersi definita, non essendo stata avanzata istanza di aggravamento dall'interessato.

Quanto alla problematica del signor Gagliani quale portatore di *handicap*, alla competente Direzione Generale del Personale non risulta presentata alcuna istanza volta ad ottenere un'indennità economica, verosimilmente in virtù del trasferimento alle regioni delle competenze in materia di invalidità civile. Pertanto, la definizione delle procedure e dei tempi tecnici necessari al completamento dell'*iter* di tali istanze esula dalle competenze dell'Amministrazione Difesa.

Va comunque precisato che le pratiche di equo indennizzo e pensionistiche hanno un *iter* procedurale complesso, costituito da diverse fasi, che si conclude con il parere, vincolante ed obbligatorio, del competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, organo indipendente istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ciò non rende possibile stimare la tempistica necessaria all'acquisizione del parere del citato Comitato, trattandosi di attività posta al di fuori delle attribuzioni istituzionali della Difesa. Peraltro, l'attività dei settori competenti alla trattazione e definizione di tali pratiche ha attraversato una fase di criticità, anche conseguente ai riassetti organizzativi connessi alla ristrutturazione dell'area tecnico-amministrativa. Ciò nonostante, la Direzione Generale per il Personale Militare sta adottando le necessarie misure organizzative idonee ad una più sollecita definizione dei provvedimenti in questione.

La senatrice STANISCI (*DS-U*) si dichiara radicalmente insoddisfatta della risposta ottenuta e preannuncia che sull'argomento presenterà ulteriori atti di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario BOSI risponde quindi all'interrogazione 3-02188, a firma del senatore Eufemi, precisando che riguardo alla mancata applicazione al dottor Talerico dei benefici previsti dalla legge, il competente Ufficio di Amministrazione della Guardia di Finanza ha rilevato che gli emolumenti corrisposti sono conformi al dettato normativo.

Quanto alla lamentata mancata corresponsione dell'equo indennizzo, non risulta agli atti della competente Direzione Generale per il Personale Militare alcuna pratica a carico dell'Ufficiale in questione.

Relativamente, invece, all'indennità di buonuscita, il diritto al conseguimento di tale beneficio si consegue dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo di Previdenza. Infatti, l'articolo 3 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 prevede che siano iscritti al Fondo i militari delle Forze Armate in servizio permanente anche durante il periodo in cui siano richiamati o trattenuti, nonché gli Ufficiali di complemento o richiamati, già iscritti al Fondo stesso, ossia quegli Ufficiali di complemento che abbiano maturato un determinato periodo di trattenimento o di richiamo alla data di entrata in vigore della legge n. 824 del 1973. Pertanto, nel caso di specie, non si sono verificate le condizioni per l'iscrizione al citato Fondo di previdenza, in quanto il dottor Talerico ha prestato servizio solo in qualità di Sottote-

nente di complemento di 1a nomina e tale servizio, giuridicamente equiparato al servizio di leva, non determina l'acquisizione del diritto alla corresponsione della relativa indennità. Inoltre, ai sensi della normativa vigente, il personale militare non è destinatario del trattamento di fine rapporto.

Infine, con specifico riferimento al concorso pubblico cui ha partecipato il dottor Talerico, la sua esclusione è avvenuta per inidoneità attitudinale. Avverso tale giudizio il candidato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, sentito il parere del Consiglio di Stato, lo ha respinto. Peraltro il dottor Talerico, ammesso in via cautelativa dall'Amministrazione della pubblica sicurezza alle prove scritte del concorso, non le ha superate. Avverso la formale comunicazione di esclusione, egli ha presentato ulteriore ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma quest'ultimo gravame è stato dichiarato improcedibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, in quanto la relativa decisione sarebbe stata ininfluenza rispetto al provvedimento di esclusione per inidoneità attitudinale, divenuto ormai definitivo.

Conclusivamente, il sottosegretario BOSI rileva che, alla luce delle osservazioni esposte, le inadempienze lamentate nell'atto di sindacato ispettivo in questione non trovano alcun riscontro.

Replica il senatore EUFEMI (*UDC*), rilevando che la risposta fornita dal Governo non rende giustizia né del fatto che durante il servizio il dottor Talerico si è contraddistinto per spiccate qualità personali e professionali, riconosciute dal comando di appartenenza, che gli ha tributato anche la ricompensa dell'«elogio», né di una serie di inadempienze che egli ribadisce essere state poste in essere da parte delle amministrazioni della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno. In particolare, restano oscure le ragioni alla base di una discrasia di comportamento verificatasi tra l'Amministrazione della difesa e quella della Guardia di finanza, per effetto della quale il dottor Talerico, pur essendo stato richiamato in servizio, non si è poi visto riconosciuto il servizio medesimo. Per queste ragioni, egli si dichiara solo parzialmente soddisfatto dalla risposta ricevuta e si riserva di presentare al riguardo un nuovo atto di sindacato ispettivo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANFREDI (*FI*) caldeggia l'effettuazione di una visita di una delegazione della Commissione in Cina, segnalando la particolare attualità della questione dei rapporti tra quel paese e l'Unione europea da un lato e la NATO dall'altro, anche alla luce del forte incremento delle spese militari da parte del Governo cinese e dell'orientamento da parte dell'Unione europea ad eliminare l'embargo sulle esportazioni di armi verso quel paese. Segnala inoltre che l'Italia si è espressa per un assetto multipolare del Governo del mondo e la Cina si sta candidando ad esserne uno degli attori. La dimensione militare è primaria per svolgere questo ruolo: è

dunque particolarmente interessante approfondire il punto di vista cinese in merito, con particolare attenzione alla sua politica militare.

Il presidente PALOMBO si dichiara pienamente convinto della opportunità della missione.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) chiede di rinviare ogni decisione in materia ad un momento successivo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3509

La Commissione, esaminato il testo all'esame, rileva innanzitutto che la competenza della Commissione è circoscritta all'articolo 7, riguardante la disciplina del traffico degli esplosivi.

Quanto al contenuto, la valutazione è positiva. Si invita comunque la Commissione di merito a considerare l'opportunità che l'Italia stili in materia un piano che recepisca e ampli le previsioni di cui al citato articolo 7, anticipando le misure che la Commissione europea ha proposto per migliorare la sicurezza in materia, sia con riferimento ad alcuni concimi adoperati in agricoltura, come il nitrato di ammonio, spesso usato dai terroristi per il confezionamento di ordigni, sia con riferimento al problema della tracciabilità degli esplosivi stessi e della sicurezza delle imprese che li confezionano, li stoccano e li commerciano.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5**

La Commissione Difesa, esaminato il documento in titolo, rileva che la sua competenza attiene specificamente alla partecipazione italiana alla PESD.

A tal riguardo esprime parere favorevole, sottolineando la necessità che l'Italia prosegua sulla linea già tracciata e curi soprattutto l'elemento della proiettività delle Forze armate.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

734^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi agli articoli da 26 a 42, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti, del disegno di legge in esame, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti identici o analoghi ai seguenti: 26.205, 26.216, 42.0.200, 42.0.201, 42.0.203 e 42.0.300. Rileva poi la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 26.200 e 26.201 (i cui commi 1, lettera a) estendono alle associazioni di persone che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari i benefici, tra cui contributi e tariffe agevolate, per l'editoria già concessi alle associazioni dei consumatori); 26.202 (in ordine al

quale occorre valutare l'opportunità di precisare che il fondo ivi istituito concorre al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori nei limiti delle disponibilità derivanti dal comma 3); 26.203 (analogo al 26.202 ma in relazione al quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti configurandosi degli specifici diritti soggettivi, che andrebbero corredati di un'apposita clausola di salvaguardia); 26.212 e 26.213 (che attribuiscono al Consiglio nazionale dei consumatori il compito di coordinare l'attività di rappresentanza dei risparmiatori nelle procedure di conciliazione e di arbitrato).

Segnala poi che gli emendamenti 26.219 (che alla lettera *c*) affida compiti di accertamento e sanzionatori ad una non meglio precisata Autorità del Garante) e 42.0.202 (che attribuisce ai comuni l'eredità attualmente devoluta allo Stato in mancanza di altri eredi) sembrano determinare nuovi oneri non coperti. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi agli articoli da 26 a 42, tenuto anche conto del parere già reso alle Commissioni di merito.

Infine, ricordando che la Commissione, nella precedente seduta, ha convenuto di rinviare la trattazione dell'emendamento del Governo 019.1 - e delle proposte 019.13 e 019.14 in materia analoga - alla seduta pomeridiana di oggi, al fine di acquisire ulteriori informazioni sui profili di copertura finanziaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, propone di rinviare conseguentemente alla medesima seduta anche il seguito dell'esame dei relativi subemendamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in relazione alla lettera *c*) dell'emendamento 26.219, osserva che il meccanismo di copertura dei relativi oneri mediante l'utilizzo delle sanzioni ivi previste potrebbe in ipotesi risultare idoneo: tuttavia, occorrerebbe una specifica quantificazione dei diversi effetti finanziari, mentre appare comunque indeterminato il riferimento ad una non meglio precisata «Autorità del Garante» di cui alla medesima lettera *c*).

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) propone di confermare l'avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso sulle proposte identiche o analoghe ad altre già esaminate dalla Commissione. Analogamente, esprime avviso contrario sulle proposte 26.200 e 26.201 (limitatamente ai rispettivi commi 1, lettera *a*)), 26.203, 26.219 (limitatamente alla lettera *c*)) e 42.0.202, in quanto manifestamente onerose, ovvero prive di un'adeguata quantificazione dei relativi effetti finanziari. Propone poi di rendere parere non ostativo sull'emendamento 26.202 a condizione che al comma 1 venga precisato che il fondo ivi indicato concorre al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Ritiene altresì opportuno esprimere avviso contrario, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 26.212 e 26.213, in quanto non appare certo che gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio nazionale dei consumatori non possono essere svolti nell'ambito delle risorse già attribuite al suddetto organismo. Infine, esprime avviso favorevole sui rimanenti emendamenti riferiti agli articoli da 26 a 42.

Pertanto, formula una proposta di parere del seguente tenore sugli emendamenti esaminati: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 26 a 42 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 26.202, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1, dopo le parole: "a concorrere" siano inserite le seguenti: "nei limiti delle risorse di cui al comma 3".

La Commissione esprime inoltre parere contrario sulle proposte 26.212 e 26.213, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 26.205, 26.216, 42.0.200, 42.0.201, 42.0.203, 42.0.300, 26.200 (limitatamente al comma 1, lettera a)), 26.201 (limitatamente al comma 1, lettera a)), 26.203, 26.219 (limitatamente alla lettera c)) e 42.0.202, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

Con l'avviso conforme del sottosegretario CONTENTO, la Commissione approva infine la proposta di parere del relatore e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CONTENTO deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento, ad integrazione della documentazione già consegnata nelle precedenti sedute.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame del testo e l'esame degli emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che, in relazione all'esame dell'atto del Governo n. 526 (schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) all'ordine del giorno della Commissione, il Rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha consegnato una nota di chiarimenti relativa agli aspetti finanziari del provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

735ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, illustra le proposte 24.0.200/1, 24.0.201/1, 24.0.200/2 e 24.0.201/2 relative al disegno di legge in titolo, rilevando che, giacché la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 24.0.200 e 24.0.201, occorre valutare l'idoneità delle proposte in esame a superare i rilievi precedentemente emersi circa la possibilità di determinare maggiori oneri non coperti in relazione all'attribuzione di nuovi compiti dall'Autorità garante della concorrenza e il mercato in mancanza dell'individuazione delle correlate esigenze di mezzi e personale.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulle proposte testé illustrate, in quanto non ritenute suscettibili di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato. Precisa, inoltre, che l'insussistenza di oneri è garantita sia dalle proposte che prevedono una rideterminazione dei contributi dovuti dai soggetti sottoposti a vigilanza, sia da quelle che prevedono il trasferimento del personale della Banca d'Italia.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*), in qualità di relatore, propone pertanto, a rettifica del parere già reso nella giornata di ieri, di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'avviso favorevole sulle proposte 24.0.200 e 24.0.201 all'approvazione, rispettivamente, delle proposte 24.0.200/1 e 24.0.201/1, ovvero, in alternativa, delle altre identiche 24.0.200/2 e 24.0.201/2.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminate le ulteriori proposte 24.0.200/1, 24.0.200/2, 24.0.201/1 e 24.0.201/2, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta e, a rettifica del parere già espresso sugli emendamenti 24.0.200 e 24.0.201, esprime parere di nulla osta sulla proposta 24.0.200 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione del subemendamento 24.0.200/1 ovvero del subemendamento 24.0.200/2, nonché parere di nulla osta sulla proposta 24.0.201 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, all'approvazione del subemendamento 24.0.201/1 ovvero del subemendamento 24.0.201/2.».

Si riprende quindi l'esame dell'emendamento 019.1, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra una nota tecnica di integrazione della relazione tecnica sull'emendamento 019.1 (allegata al resoconto).

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che gli ulteriori chiarimenti forniti non risolvono i profili critici di fondo posti in evidenza nella documentazione predisposta dal Servizio del bilancio. Peraltro, rileva che le argomentazioni addotte dal Ragioniere generale dello Stato sembrano volte a sostenere che l'incertezza della stima degli oneri non sia limitata soltanto al valore da attribuire alle quote dal capitale sociale della Banca d'Italia, ma anche alla possibilità che la norma produca l'esigenza di impiegare il fondo ammortamento titoli di Stato. Di converso, egli ritiene che sia la norma stessa, contenuta nell'emendamento, a far insorgere un onere per la finanza pubblica. Pertanto, l'interpretazione offerta nella nota illustrata dal Sottosegretario è inaccettabile. Si tratta, infatti, di un emendamento che produce un onere per il quale, contestualmente, occorre individuare i necessari mezzi di copertura.

Per altri versi, la nota tecnica, nell'allegato, fornisce elementi di valutazione basati sul criterio della redditività delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. A tal riguardo, ritiene che questo sia l'unico criterio utilizzabile, sebbene lamenti l'assenza di indicazioni in merito agli attuali proprietari delle suddette quote e dei valori delle stesse iscritte nei loro bilanci.

Conclude rilevando che non è ammissibile il rinvio della copertura ad un successivo regolamento governativo e che il Governo dovrebbe modi-

ficare l'emendamento, quantificando un onere e prevedendo un'adeguata copertura finanziaria. Esprime, infine, la propria perplessità sulla opportunità di affrontare, in questo momento e con queste modalità, un tema delicato quale quello dell'assetto proprietario della Banca d'Italia.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) afferma che non è accettabile procedere senza provvedere a introdurre nell'emendamento in esame una copertura effettiva e conforme al dettato della legge di contabilità di Stato. Peraltro, nella nota testé illustrata dal Governo viene affermato che non sussistono al momento i presupposti e gli approfondimenti necessari per una definizione immediata dei tempi e delle modalità di attuazione dell'operazione. L'allegato sembra poi presupporre che sin dalla predisposizione del DPEF fosse stata già prevista l'acquisizione delle quote del capitale della Banca d'Italia, eventualità del tutto inverosimile. Conclude rilevando che l'emendamento in esame risulta privo di una copertura finanziaria compatibile con le norme di contabilità di Stato.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), convenendo con le osservazioni già svolte dai colleghi intervenuti in precedenza nell'odierno dibattito, ritiene che vi siano alcune incongruenze nella nota presentata dal Sottosegretario e che sia stato altresì travisato, ai fini di giustificare la compatibilità finanziaria dell'emendamento in esame, anche il tenore letterario della stessa. Ritiene, infatti, che il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato possa essere esclusivamente utilizzato per la riduzione del debito e che il comma 2 della proposta in questione comporti necessariamente la previa individuazione delle risorse necessarie per l'acquisizione delle suddette quote.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) rileva che il Governo non ha fornito i chiarimenti su una delle questioni centrali emerse durante il dibattito: la natura di operazione fuori bilancio del ricorso al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e la conseguente violazione del principio dell'universalità del bilancio. Ritiene quindi necessario escludere l'impiego del suddetto fondo e trovare una diversa modalità di copertura. Sebbene poi la nota consegnata dal Sottosegretario indichi una quantificazione, lamenta che non siano stati forniti elementi di valutazione a supporto del criterio testé indicato. Si tratta di un argomento talmente delicato che va necessariamente suffragato e corredato di esaustive argomentazioni. La Ragioneria generale dello Stato ha dimostrato, in questa occasione, di assumere una posizione debole, imprecisa e incompleta, mentre l'auspicio è quello che su questa delicata questione non si faccia influenzare dalle pressioni politiche da più parti esercitate.

Posto che l'urgenza di risolvere un conflitto di interesse tra vigilato e vigilante, che di fatto non si è mai manifestato, è del tutto risibile, invita il Governo a svolgere ulteriori riflessioni e a rispondere ai rilievi sollevati nonché ad argomentare in modo più sistematico l'adozione del criterio della redditività delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare l'esame ad altra seduta convocando, tuttavia, un'ulteriore seduta notturna, al fine di giungere in tempi solleciti all'espressione del parere.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 15,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, come testé convenuto, sono ulteriormente convocate per oggi, mercoledì 14 settembre, le sedute della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, rispettivamente, alle ore 20 ed alle ore 20,15, con il medesimo ordine del giorno già diramato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

736^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) ricorda che nella seduta pomeridiana è proseguito il dibattito sulla proposta 019.1 relativa al disegno di legge in titolo, svolto anche sulla base della nota tecnica di integrazione della relazione tecnica illustrata nella stessa seduta dal sottosegretario Maria Teresa Armosino (allegata al resoconto della precedente seduta).

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), intervenendo sull'emendamento 019.1, giudica inadeguata la nota tecnica citata, in quanto carente di indicazioni necessarie per giungere alla quantificazione degli oneri connessi alla proposta in esame. Peraltro, la nota introduce ulteriori elementi di incertezza affermando che al momento non sussistono i presupposti e gli approfondimenti necessari per una definizione immediata del *quantum* dell'onere stesso. L'emendamento, così come presentato dal Governo, non è conforme alla legge di contabilità di Stato, in quanto è privo di un'adeguata copertura. Auspica che il Governo possa, volendo individuare soluzioni condivise, rinviare la questione degli assetti proprietari della Banca d'Italia ad altro provvedimento, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*), in qualità di relatore, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 019.1 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 10 venga riformulato nel senso di prevedere che all'onere derivante dal comma 2, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante parziale utilizzo delle disponibilità in essere sul fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993, fermi rimanendo gli obiettivi di riduzione del debito pubblico.». Tale proposta mantiene inalterato il principio della contestualità della copertura rispetto all'onere di cui indica una quantificazione che rappresenta un riferimento necessario. L'onere finale dell'operazione potrà differire dalla quantificazione proposta, ma l'eventuale diffe-

renza dovrà trovare copertura in un altro provvedimento legislativo, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO prende atto della volontà del Parlamento di individuare una valutazione di riferimento degli oneri connessi alla questione della proprietà della Banca d'Italia. Rispetto alla proposta formulata dal Presidente relatore, rileva che la stima ivi indicata risulta ragionevole anche in quanto quella da lei illustrata nella seduta di ieri è stata ricostruita sulla base di ipotesi ispirate alla massima prudenza, segnatamente, applicando ai parametri di redditività esposti ieri un più prudente criterio di attualizzazione con riferimento al tasso di uno *swap* ventennale.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime il proprio voto contrario alla proposta del Presidente relatore, pur riconoscendo che essa accoglie perlomeno uno dei profili critici segnalati durante il dibattito. L'iniziativa promossa dall'opposizione ha, infatti, portato al risultato di definire un onere certo attraverso l'adozione di un criterio ragionevole per la definizione del valore delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Si tratta del criterio della redditività che appare molto più fondato, nel caso di specie, rispetto a quello basato sul valore delle suddette quote iscritte nei bilanci degli istituti di credito partecipanti.

Tuttavia non si può convenire con la copertura dell'emendamento, ancorché modificato nel senso della proposta del relatore, in quanto, piuttosto che utilizzare i proventi della dismissione di attività finanziarie detenute dallo Stato a riduzione del debito, si effettua in modo inappropriato l'operazione inversa di acquisire nuove attività finanziarie mediante ricorso al debito. Inoltre, il ricorso ad un fondo gestito fuori bilancio appare improprio e in contrasto con il principio dell'universalità del bilancio.

Di fronte, quindi, ad una norma che presenta profili critici dal punto di vista della copertura, sollecita il Governo a svolgere una riflessione ulteriore al fine di valutare un eventuale stralcio delle norme concernenti la proprietà della Banca d'Italia, rinviando la soluzione ad una fase successiva.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), condividendo le osservazioni precedentemente esposte, esprime avviso contrario alla proposta del Presidente relatore, rilevando che la copertura viene posta a carico di un fondo fuori bilancio, piuttosto che di uno stanziamento di bilancio e quindi non appare compatibile con le norme di contabilità di Stato. In più, la neutralità finanziaria dell'emendamento dovrebbe essere assicurata dalla disponibilità delle risorse in essere sul fondo al momento dell'effettuazione dell'operazione in questione. Non risulta però chiaro quale sia l'organo che dovrà acclarare la sussistenza delle risorse sul fondo.

Infine, solleva alcune perplessità in merito alla possibilità che, una volta detenuta dallo Stato, sorga l'esigenza di garantire la copertura delle spese di funzionamento della Banca centrale.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) esprime il proprio avviso favorevole alla proposta testé illustrata, in quanto costituisce un indubbio miglioramento rispetto al testo in esame. Anche la nota illustrata dal Sottosegretario contiene elementi aggiuntivi che hanno bilanciato l'aleatorietà degli elementi informativi contenuti nella prima relazione tecnica presentata. A suo giudizio, rimane ancora un'area di incertezza sulla quantificazione dell'onere, trattandosi di una valutazione basata su criteri ed ipotesi di stima, a fronte della quale, tuttavia, è stata indicata una copertura finanziaria adeguata.

Posto, infine, ai voti, la proposta di parere del relatore risulta quindi approvata.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) ricorda che la Commissione ha votato sull'emendamento 16.0.100 un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «ed esattoriali».

Anche dopo la soppressione delle suddette parole si deve tuttavia rilevare che la proposta risulta analoga ad un'altra (16.0.3), sulla quale la Commissione ha reso, invece, un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rileva, infatti, che in sede di espressione del parere alle Commissioni di merito, sulla citata proposta 16.0.3, non è risultata chiara la copertura delle spese inerenti all'attività delle camere di conciliazione ivi istituite giacché il comma 1, capoverso 6-*sexies*, precisa solamente che sono a carico del convenuto le spese di pubblicazione del verbale di conciliazione. Non è stata inoltre acquisita conferma che non derivassero minori entrate dell'estensione del regime fiscale agevolato già previsto per le procedure di conciliazione in materia di diritto societario alle procedure di conciliazione di cui al capoverso 6-*septies*. Sono stati infine valutati negativamente i possibili effetti finanziari derivanti dall'esenzione dal contributo unificato di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti richiamati al comma 3. Per esigenze di uniformità delle pronunce della Commissione si dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di uniformare il parere reso sulle proposte 16.0.100 e 16.0.3, rettificando il parere già reso ed esprimendo avviso contrario anche sulla proposta 16.0.100.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con la proposta del Presidente.

La Commissione, a parziale rettifica del parere già reso, conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 16.0.100.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, il seguito dell'esame degli emendamenti 019.13, 019.14 e dei subemendamenti alla proposta 019.1 viene infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 20,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,50.

**NOTA TECNICA DI INTEGRAZIONE
DELLA RELAZIONE TECNICA SULL'EMENDAMENTO
019.1 RELATIVO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328-A**

Con riferimento alle osservazioni della 5^a commissione bilancio formulate nella seduta del 13 settembre, questo Dipartimento conferma che la relazione tecnica relativa all'emendamento in oggetto, verificata dallo scrivente, corrisponde alla concreta situazione attuale ed è sostanzialmente coerente con la disciplina che l'emendamento intende introdurre.

Trattasi, in realtà, di un ampliamento delle possibilità di intervento previste dalla legge 432 del 1993 e successive modificazioni, mediante l'integrazione delle operazioni conseguenti all'acquisizione delle quote del capitale sociale della Banca d'Italia in possesso del sistema bancario. L'acquisizione in argomento potrà solo in via eventuale produrre l'esigenza di impiegare il Fondo ammortamento titoli di Stato, a fini sostanzialmente risarcitori. Ne fornisce la riprova il comma 2 dell'emendamento in questione, che prevede la mera «detenzione» da parte dello Stato delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, soggiungendo, tra l'altro, che una quota di minoranza può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici.

I tempi e le modalità di attuazione di tale «acquisizione» sono rinviati dal comma 9 a un successivo regolamento attuativo, non sussistendo al momento i presupposti e gli approfondimenti necessari per una definizione immediata. L'incertezza nell'«*an*» e nel «*quantum*» implica comunque l'esigenza di individuare l'eventuale impiego del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al quale in caso di necessità dovranno affluire ulteriori proventi, in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Ciò premesso, al fine di corrispondere alle richieste della Commissione bilancio sull'argomento, si trasmettono ulteriori elementi informativi forniti a supporto della relazione tecnica dal competente Dipartimento.

ALLEGATO

Con riferimento all'emendamento del Governo 019.1, ad integrazione di quanto esposto nella relazione tecnica, si forniscono ulteriori elementi informativi.

Occorre in primo luogo segnalare che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato presenta, alla data odierna, una disponibilità pari ad euro 6.790 milioni circa.

Tale dotazione sarà incrementata con i proventi derivanti dalla dismissione della quarta *tranche* di azioni ENEL, per un ammontare pari a circa 4.000 milioni di euro.

Per quanto concerne il nuovo assetto proprietario della Banca d'Italia, quale delineato dall'emendamento in questione, va in primo luogo ricordato che la proprietà delle banche centrali, in Europa, generalmente è pubblica.

In secondo luogo, si segnala che le modalità con le quali si realizzerà il nuovo assetto proprietario sono demandate ad un regolamento governativo, al quale, conseguentemente, spetta anche il compito di dettare i criteri per la determinazione del valore di partecipazione.

In questa sede è estremamente difficile individuare criteri precisi per individuare tale valore, giacché tale questione si inserisce in un quadro normativo e finanziario di rilevante complessità.

La cautela è d'obbligo, inoltre, anche perchè si incide su voci indicate nei bilanci di società quotate.

A titolo esemplificativo, ma solo appunto per esempio, si potrebbe immaginare che il criterio di valutazione delle quote si basi sulla stima dei diritti patrimoniali derivanti dal possesso delle quote di partecipazione.

Tale criterio, analiticamente illustrato dal Sottosegretario di Stato all'economia ed alle finanze nel corso della seduta della Commissione bilancio del 13 settembre 2005, conduce ad una stima complessiva delle quote di partecipazione pari a 1.000 milioni di euro.

Come si desume dall'esempio sopra riportato, l'emendamento in questione è del tutto compatibile con gli obiettivi di riduzione del debito pubblico fissati dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria. Anche se il programma di privatizzazioni necessario per raggiungere tale obiettivo non è ancora compiutamente definito, non appare irragionevole che esso tenga conto anche dell'operazione in questione.

Tale considerazione è rafforzata dalla considerazione che la scansione temporale delle operazioni attraverso le quali si delineerà il nuovo assetto proprietario stabilito dall'emendamento non è, allo stato, previsto e potrebbe avere anche un'articolazione pluriennale.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

420^a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3497) *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(604) *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

(692) *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

(850) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

(946) *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

(1091) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*

(1137) *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

(1150) *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

(1163) *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

(1416) *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

(1764) *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*

(1920) *VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

(2827) *TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) *BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) *TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) comunica che non sono ancora giunti i prescritti pareri e che non si può pertanto procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2735) *Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri

(2812) *Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume*

– e **petizione n. 723 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge n. 2735, assunto a base del dibattito, nonché sui relativi emendamenti e che non è pertanto possibile procedere alle votazioni. Osserva altresì che potrebbe rendersi necessaria la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1838) *BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era svolta la relazione introduttiva ed era stato avviato il dibattito.

Ha indi la parola il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale dichiara anzitutto di condividere l'impostazione del relatore in merito alla rilevanza del problema delle difficoltà specifiche di apprendimento, che coinvolgono una dimensione sia qualitativa che quantitativa. Conviene altresì con l'orientamento, che giudica corretto ed imprescindibile, del resto già emerso nella discussione generale, secondo cui non è possibile ridurre la questione alla sfera dell'*handicap*, trattandosi invece di una anomalia dello sviluppo.

Ogni intervento, egli prosegue, deve dunque riguardare attività di sostegno nonché il potenziamento delle strutture scolastiche e la predisposizione di un'apposita programmazione didattica, prescindendo da una dimensione puramente assistenziale.

Più in generale, il senatore esprime infatti il proprio convincimento che, in un momento di straordinaria trasformazione del sapere e delle forme di apprendimento, si debbano affrontare i problemi della scuola al di fuori di un'impostazione puramente formale, considerando invece gli aspetti di merito, quali quelli afferenti le modalità ed il contenuto della didattica.

In caso contrario, egli tiene a precisare, non solo si rischia di non risolvere gli specifici problemi, ma addirittura di aggravarli.

Ciò premesso, pur condividendo l'impostazione recata nell'atto in titolo, ritiene importante approfondire e riporre adeguata considerazione sulla necessità di acquisire piena consapevolezza delle condizioni di contesto.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) conviene anzitutto che il provvedimento in titolo affronta una criticità senz'altro non marginale all'interno della scuola italiana, con il merito di collocare le difficoltà specifiche di apprendimento sul terreno dell'evoluzione della personalità degli alunni, secondo un approccio scientifico e culturale che tiene conto degli esiti della ricerca negli ultimi decenni.

Al riguardo, coglie l'occasione per richiamare talune esperienze internazionali, quali quella della Gran Bretagna, che da anni ripone particolare attenzione alla problematica all'interno sia delle scuole che, più in generale, della società, assicurando adeguati investimenti alla ricerca.

Soffermandosi sull'importanza di idonei interventi, la senatrice fa presente che altrimenti le difficoltà specifiche di apprendimento rischiano di determinare una perdita di talenti e risorse umane nel medio e nel lungo periodo.

Risulta indi, a suo avviso, opportuna una impostazione diversa dall'attuale, nella quale il problema è affidato esclusivamente alla buona volontà degli insegnanti e delle famiglie, sovente chiamate ad operare in assoluta solitudine.

La senatrice giudica inoltre positivamente la netta separazione, sia culturale che giuridica, operata dal provvedimento fra le difficoltà specifiche di apprendimento e le situazioni di disabilità definite dalla legge n. 104 del 1992, trattandosi a suo giudizio di fenomeni fra loro non assimilabili.

Il disegno di legge ha altresì il merito – ella prosegue – di coinvolgere il sistema scolastico nelle fasi del riconoscimento delle difficoltà e della realizzazione di percorsi didattici.

Passando a considerare i profili di maggiore criticità del disegno di legge in titolo, la senatrice lamenta che esso si caratterizza per un approccio pedagogico e didattico, che ella giudica eccessivo. In particolare, ella lamenta che in questo modo si comprime lo spazio di autonomia, soprattutto in termini di progettazione didattica, demandata agli istituti scolastici.

Né va dimenticata, a suo avviso, l'eccessiva attenzione recata agli aspetti definitivi, nonché la mancata previsione di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle pur condivisibili finalità. Occorre invece – ella fa presente – assicurare maggiore spazio all'autonomia scolastica, anche attraverso la destinazione di adeguate risorse in favore del tempo scuola e degli organici, nonché individuare finanziamenti per promuovere studi e ricerche nel settore.

Sarebbe inoltre a suo avviso importante garantire ai soggetti interessati alle difficoltà specifiche di apprendimento misure agevolative anche nei luoghi professionali, onde favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita.

Avviandosi a concludere, la senatrice sottolinea che sarebbe opportuno integrare il testo in esame con un esplicito riferimento alla formazione degli insegnanti, che dovrebbe prevedere un raccordo con i centri di ricerca universitari, anche al fine di assicurare uno scambio delle migliori esperienze internazionali.

Nella discussione generale, ha indi la parola la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale sottolinea che il provvedimento in titolo si caratterizza, da un lato, per un carattere prevalentemente definitorio e, dall'altro, per la scelta di distinguere le difficoltà specifiche di apprendimento dalle situazioni di disabilità recate dalla legge n. 104 del 1992. Quanto a quest'ultimo aspetto, ella riterrebbe tuttavia importante che la richiamata legge venisse aggiornata al fine di poter ricomprendere, almeno per alcuni aspetti, anche fenomeni quali la dislessia.

La senatrice lamenta inoltre l'assenza di risorse finanziarie dirette a sostenere le finalità dell'intervento legislativo. In proposito, ritiene che nella fase di presentazione degli emendamenti sarà importante riuscire a distinguere i compiti che la scuola potrà svolgere anche in assenza di fi-

nanziamenti da quelli che richiederanno imprescindibilmente adeguate risorse.

Né va dimenticato, ella prosegue, che la realizzazione di un'efficace attività progettuale delle scuole con riferimento al tema della dislessia impone un'effettiva stabilità dell'offerta formativa, incompatibile con il crescente ricorso a docenti di sostegno assunti con contratto a tempo determinato.

Un efficace impegno finanziario e la previsione di stabilità dell'offerta formativa sono del resto, a suo avviso, prerequisiti per assicurare il rispetto dell'autonomia scolastica.

Dopo aver sottolineato l'importanza di valorizzare il patrimonio di esperienze già presente nella scuola italiana, la senatrice critica infine l'eccessiva genericità degli aspetti definitivi, che rischiano di configurare margini di discrezionalità troppo ampi, mentre sarebbe a suo avviso necessario il ricorso a specifici parametri scientifici.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*), dopo essersi richiamato agli esiti dell'audizione dell'Associazione italiana dislessia (AID) svoltasi nella giornata odierna in sede di Ufficio di Presidenza, auspica che la Commissione sanità, chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento, voglia offrire un fattivo contributo sul tema delle difficoltà specifiche di apprendimento.

Fa inoltre presente che un efficace intervento volto ad affrontare tali difficoltà presuppone l'individualizzazione del processo cognitivo e la valorizzazione di materie di studio che spesso negli attuali programmi scolastici hanno ruoli marginali.

Sotto questo profilo, esso avrebbe inoltre effetti senz'altro positivi nei confronti di tutti gli studenti e non solo di coloro che sono colpiti dalle richiamate difficoltà di apprendimento.

Ricollegandosi a tematiche emerse nel dibattito, il senatore giudica inoltre opportuna una modifica della legge n. 104 del 1992 con specifico riferimento alla portata della dizione «soggetti diversamente abili».

In conclusione, richiama l'attenzione sull'opportunità che la Commissione giunga ad approvare una legge che definisca gli ambiti essenziali, favorendo la condivisione di esperienze pratiche, e consenta di superare ogni barriera in termini di didattica e di valutazione.

Il senatore MODICA (*DS-U*) si associa ai sentimenti di apprezzamento già espressi nel dibattito nei confronti del disegno di legge in titolo che, sottolinea, si inserisce in una tradizione di attenzione crescente all'adattamento alla vita scolastica degli allievi con abilità diverse o con difficoltà specifiche di apprendimento.

Quanto al testo, egli ritiene tuttavia necessario un esame attento, aperto al contributo di tutti, al fine di renderlo maggiormente idoneo a raggiungere gli scopi prefissati.

Con riferimento all'articolo 1, giudica ad esempio inopportuno elencare analiticamente le diverse difficoltà di apprendimento, atteso che la dislessia, la disgrafia e la discalculia sono solo attualmente le difficoltà più

diffuse, mentre in futuro la ricerca potrebbe individuarne di nuove. Inoltre, tale analiticità potrebbe rappresentare un limite nella fase applicativa della legge. Propone pertanto una riformulazione dell'articolo 1, che superi dette incongruenze, lasciando inoltre aperta la possibilità all'ipotesi in cui le difficoltà si manifestino contestualmente a patologie ed evitando il generico richiamo alla presenza di capacità cognitive «adeguate».

Quanto all'articolo 2, esprime perplessità sulla scelta di dare per scontati l'insuccesso scolastico e i blocchi nell'apprendimento degli allievi caratterizzati da difficoltà di apprendimento. Più che prevenirne l'insuccesso scolastico, egli ritiene infatti che obiettivo della legge debba essere quello di favorirne il successo.

Analogamente, auspica una riscrittura in positivo dell'articolo 4, comma 2, lettera c), laddove si stabilisce che le misure educative e didattiche di supporto devono cercare di prevenire il fallimento scolastico ed addirittura esistenziale degli alunni.

Tornando all'articolo 2, egli manifesta poi perplessità sulla dizione del comma 1, lettera e), laddove si attribuisce alla legge lo scopo di adottare forme di verifica e valutazione «incoraggianti».

Passando all'articolo 3, egli conviene sul diritto alla diagnosi in età scolare. Osserva tuttavia che tale diritto dovrebbe essere correlato al dovere, di cui al comma 3 del medesimo articolo, dei genitori e degli insegnanti di evidenziare i primi sospetti di difficoltà. Ritiene infatti irrealistico sottoporre tutti i bambini in età scolare a visita specialistica, risultando preferibile limitare tale eventualità al caso in cui siano stati rilevati sospetti. Né va trascurato che tale disposizione comporta inevitabilmente un costo, che potrebbe eventualmente essere coperto con un contributo a carico del Ministero della salute. In caso contrario, la legge determinerebbe un onere a carico delle scuole privo di adeguata copertura.

Ritiene infine tautologica l'affermazione, recata dal comma 2 dell'articolo 3, secondo cui la diagnosi specialistica debba essere fatta da uno specialista qualificato.

Con riferimento all'articolo 4, egli auspica che siano individuate anche idonee modalità di formazione degli insegnanti.

Soffermandosi sul comma 3 di tale articolo, egli sollecita infine una riflessione sui disagi conseguenti alla dislessia in occasione degli esami, auspicando conseguentemente una riformulazione della norma che, nella versione attuale, sembra tenere conto solo della dislessia e della disgrafia.

Conclude ribadendo l'importanza di un'adeguata copertura finanziaria al fine di rendere il provvedimento davvero efficace sul piano sostanziale.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario Valentina APREA, la quale prende atto con soddisfazione dell'accordo unanime manifestato dai Gruppi sul disegno di legge in titolo, cui ella si associa pienamente a nome del Governo. Ricorda del resto che l'Esecutivo ha inserito, nell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 di riforma scolastica, disposizioni specifiche sulla formazione degli insegnanti al fine di affrontare le difficoltà di apprendimento.

Nel concordare quindi pienamente sull'opportunità di riconoscere tale difficoltà, ella conviene altresì con molte delle proposte di modifica suggerite nel dibattito, non ritenendo sufficiente il mero riconoscimento delle stesse.

Ad esempio, conviene che dette difficoltà non debbano essere assimilate all'*handicap*, trattandosi in realtà di modalità diverse di apprendimento; ricorda tuttavia che attualmente molti dei ragazzi affetti da tali difficoltà hanno a disposizione insegnanti di sostegno. Occorre pertanto porre particolare attenzione a non peggiorare le condizioni attuali.

Da un lato, condivide pertanto senz'altro la scelta di una legge *ad hoc* che ponga le condizioni per un riconoscimento sollecito delle difficoltà di apprendimento; dall'altro, invita a svolgere un'attenta riflessione per evitare di ridurre il sostegno attualmente assicurato agli allievi con difficoltà.

In particolare, condivide la proposta di rafforzare l'articolo 3 e l'articolo 2, comma 1, lettera *f*), attese le differenze che senz'altro intercorrono tra l'esigenza di sensibilizzare i genitori e quella di formare gli insegnanti.

Né va dimenticato che il Governo è già intervenuto a sostegno degli studenti caratterizzati da difficoltà di apprendimento, ad esempio differenziando le prove degli esami di Stato con specifico riferimento a quelle di lingua straniera. Tale intervento è stato tuttavia adottato con atto di normazione secondaria, che non è stato esente da difficoltà di applicazione, in rapporto con le norme di rango primario.

Auspica pertanto un'approvazione sollecita della legge, che colmi l'attuale lacuna dell'ordinamento.

Agli intervenuti replica altresì il relatore BEVILACQUA (AN), il quale prende a sua volta atto con soddisfazione dell'unanime consenso registrato dal provvedimento. Si augura quindi che esso possa essere conclusivamente approvato dalla Commissione in sede deliberante.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene indi di fissare a giovedì 22 settembre, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 15 settembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

333^a Seduta*Presidenza del Presidente***RONCONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3438) *Disciplina dell'agriturismo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

(2801) *RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo*

– e petizione n. 1215 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il presidente relatore RONCONI (*UDC*), ricordato che sono stati presentati alcuni emendamenti e l'ordine del giorno 0/3438/1/9^a (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 26 luglio scorso), fa presente che tali emendamenti sono stati illustrati, mentre è stata accantonata l'illustrazione del citato ordine del giorno.

Ricorda infine che devono ancora pervenire i pareri della 1^a e della 5^a Commissione su testo unificato ed emendamenti.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra l'ordine del giorno 0/3438/1/9^a, ricordando preliminarmente di non aver presentato emendamenti in considerazione della preminente necessità di addivenire in tempi rapidi ad una nuova disciplina in materia di agriturismo, nonostante il testo approvato dalla Camera dei deputati fosse migliorabile sotto diversi aspetti.

Si sofferma quindi analiticamente sull'ordine del giorno presentato a sua firma, ribadendo la necessità che il Governo concordi con le regioni adeguati interventi sanzionatori e di controllo al fine di individuare con maggior chiarezza le aziende che esercitano effettivamente attività agrituristiche. Appare auspicabile, infatti, a suo avviso, operare una chiara distinzione tra tali aziende e quelle che esercitano di fatto un'attività in tutto coincidente con quella alberghiera o di ristorazione, abusando del termine agriturismo e delle relative agevolazioni fiscali.

Nel sottolineare inoltre la necessità di dotare di adeguate risorse finanziarie il programma nazionale dell'agriturismo di cui all'articolo 11 del disegno di legge n. 3438, ribadisce l'opportunità di introdurre un regime di esenzione in tema di diritti SIAE per le attività culturali svolte nelle aziende agrituristiche, eccessivamente onerosi per le aziende che sono costrette ad effettuare le dichiarazioni ed i corrispondenti versamenti con una cadenza temporale assai serrata.

Il sottosegretario DOZZO ritiene in linea generale condivisibili i primi due punti dell'ordine del giorno presentato dalla senatrice De Petris, ed in particolare la necessità di concordare adeguate forme di controllo e di dotare di adeguate risorse il programma nazionale dell'agriturismo.

Con riguardo all'esenzione dai diritti SIAE, ritiene che tale questione andrebbe approfondita maggiormente, anche in considerazione del fatto che vi sono numerosi enti ed organizzazioni, che operano spesso su base volontaristica, anch'essi soggetti a tali adempimenti. Pertanto, a suo avviso, l'esenzione in favore delle sole aziende agrituristiche potrebbe introdurre delle ingiustificate discriminazioni.

Invita pertanto la senatrice De Petris a riformulare l'ordine del giorno presentato, in quanto il tema degli adempimenti in favore della SIAE dovrebbe essere oggetto di un provvedimento *ad hoc* di riordino complessivo della disciplina.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) accoglie l'invito del rappresentante del Governo, riformulando l'ordine del giorno 0/3438/1/9^a nel nuovo ordine del giorno 0/3438/1/9^a (Testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno 0/3438/1/9^a.

Il senatore AGONI (*LP*) prospetta l'esigenza di presentare un ulteriore strumento di indirizzo, da sottoporre alla Commissione, in relazione all'esigenza che sui menù a disposizione degli ospiti delle strutture agrituristiche sia prevista l'indicazione d'origine dei prodotti offerti.

Alla luce dell'esigenza prospettata dal senatore Agoni, il presidente relatore RONCONI (*UDC*) propone di consentire la presentazione di eventuali ulteriori ordini del giorno entro le ore 18 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani, Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN) rileva che il disegno di legge in titolo giunge all'esame del Senato dopo un ampio ed articolato dibattito presso l'altro ramo del Parlamento che ha portato all'approvazione del testo in esame, risultante dall'unificazione di alcune proposte di legge.

Il provvedimento reca un insieme di disposizioni per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, con particolare riguardo ai processi produttivi che possono considerarsi interamente radicati nel territorio nazionale, in quanto si svolgono interamente in Italia in ciascuna fase produttiva. A tali prodotti, in particolare, è riferito l'articolo 1, che prevede l'istituzione del marchio «100 per cento Italia», volto a contrassegnare i prodotti finiti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione o semilavorati grezzi.

Si tratta pertanto – prosegue il relatore – di un provvedimento volto a privilegiare la riconoscibilità e la rintracciabilità dei prodotti italiani, requisiti indispensabili per promuovere efficacemente una produzione che intende fare della qualità il suo tratto caratterizzante.

Precisa che il disegno di legge in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione industria, si compone di 12 articoli che definiscono innanzitutto i requisiti fondamentali per l'attribuzione del citato marchio «100 per cento Italia» e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio medesimo. L'albo delle imprese abilitate è istituito presso il Ministero delle attività produttive, competente, ai sensi degli articoli 4 e 5, a svolgere le attività di controllo della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei prescritti adempimenti.

Con riguardo ai profili di più diretta competenza della Commissione, particolare rilievo va attribuito all'articolo 7, in materia di etichettatura dei prodotti, nel quale è prevista l'istituzione di un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea, volto ad evidenziare il processo produttivo in tutte le sue fasi e la realizzazione dei prodotti nel rispetto delle regole comunitarie ed internazionali in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti. Nell'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi devono essere altresì fornite informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in

materia di lavoro, di igiene e sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea ed internazionale in materia ambientale.

Richiama l'attenzione sull'articolo 10 che, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di mercato unico, prevede che la definizione *made in Italy* sia accompagnata da un'apposita carta di identità del prodotto finito, i cui contenuti saranno successivamente stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Con riguardo ai profili di merito, nel preannunciare di volersi esprimere compiutamente al termine del dibattito, in sede di formulazione della proposta di parere, ritiene di poter sin d'ora esprimere alcune considerazioni critiche. Ritiene infatti che l'ambito di applicazione del disegno di legge in esame non dovrebbe in alcun modo riguardare il comparto agroalimentare, ma unicamente settori di carattere strettamente industriale quale quello tessile e calzaturiero. In particolare, sarebbe auspicabile, a suo avviso, escludere espressamente dal settore agricolo ed agroalimentare le disposizioni in tema di etichettatura, che appaiono in radicale contrasto con i provvedimenti varati nel corso della legislatura, ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 1-bis della legge n. 204 del 2004.

Nel ribadire fortemente la necessità di adottare misure di promozione e di rilancio per il comparto primario, che si trova a dover fronteggiare gravi problemi quali quello delle sovrapproduzioni, delle crisi di mercato, e dell'andamento negativo dei prezzi, fa osservare che l'entrata in vigore di disposizioni quali quelle in esame, potrebbe costituire un ulteriore grave fattore di crisi. In linea quindi con l'orientamento costantemente assunto dal Governo e dalla maggioranza in favore di un'efficace tutela delle produzioni di qualità, basate sulla tipicità dei prodotti, ritiene che sia giunto il momento di assumere concrete iniziative a difesa dell'agricoltura nazionale.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BASSO (*DS-U*), nel riservarsi di intervenire più compiutamente nel prosieguo del dibattito, dopo aver svolto ulteriori approfondimenti, preannuncia sin d'ora di condividere le considerazioni critiche svolte dal relatore Bongiorno.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) si associa alle valutazioni espresse dal relatore, esprimendo in particolare forti perplessità circa la possibilità – prevista nel disegno di legge in esame – di utilizzare nei processi produttivi materie prime e semilavorati grezzi anche di importazione. A suo avviso, infatti, tale possibilità finirebbe per contrastare fortemente con la finalità di tutelare il *made in Italy*.

Rileva infine la necessità di precisare con chiarezza il campo di applicazione del provvedimento, che ritiene non compatibile con le specifiche esigenze del comparto primario.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) fa presente di aver già segnalato precedentemente la necessità di precisare espressamente l'esclusione del settore agroalimentare dall'applicazione del disegno di legge, in quanto contiene disposizioni palesemente riferite a comparti di carattere strettamente industriale.

Ritiene infatti che le norme previste, ove applicate anche in campo agricolo ed agroalimentare, finirebbero per vanificare il lavoro svolto nel corso della legislatura in tema di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti.

Per tali ragioni, dichiara di condividere le considerazioni critiche formulate dal relatore.

Il senatore AGONI (*LP*) si associa ai rilievi critici espressi dal relatore Bongiorno, sottolineando la necessità di adottare misure volte a promuovere il rilancio del comparto primario, ormai oggetto di una vera e propria crisi strutturale che sta investendo persino settori ritenuti per lungo tempo al sicuro, quale quello vitivinicolo.

A tal proposito, richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di proseguire nell'esame dei provvedimenti in tema di identificazione del patrimonio zootecnico iscritti all'ordine del giorno della Commissione, che potrebbero svolgere, a suo avviso, un ruolo di primo piano proprio sul versante della tipicità e della rintracciabilità, tanto più in un momento quale quello attuale, nel quale sempre più frequenti sono le notizie di vere e proprie frodi alimentari. Cita al riguardo i casi di bistecche «fiorentine» ottenute da bovini provenienti dall'estero ovvero di prosciutti tipici, invece prodotti al di fuori del territorio italiano.

Nel sottolineare fortemente la necessità di tutelare il comparto primario nazionale per metterlo in condizione di affrontare la spinta competitiva proveniente dall'estero, ribadisce infine di condividere pienamente le considerazioni del relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3438

0/3438/1/9^a (testo 2)

DE PETRIS

«La 9^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3438,

premesso che:

l'agriturismo costituisce la più rilevante e diffusa attività multifunzionale per le imprese agricole nazionali, con un contributo non indifferente al reddito aziendale, e la capacità di veicolare efficacemente la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio e le produzioni alimentari tipiche;

l'agriturismo presente sul territorio nazionale rappresenta un punto di riferimento in Europa, con un'innovazione dell'attività recettiva nelle campagne che è stata presa a modello in altre realtà territoriali, ed ha attirato nuovi investimenti nel patrimonio immobiliare rurale con una rilevante presenza di imprenditoria giovanile e un giro d'affari che supera gli 800 milioni di euro all'anno;

considerato che:

il disegno di legge n. 3438, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 maggio 2005, contiene elementi di notevole rilievo per la necessaria riforma della disciplina del settore, a venti anni dall'approvazione della prima legge quadro per il comparto agrituristico;

le associazioni rappresentative del settore hanno espresso unitariamente la richiesta di una rapida approvazione del disegno di legge in questione, tenuto conto dell'urgenza di avviare la riforma della disciplina agrituristica ed i conseguenti provvedimenti attuativi delle Regioni;

alcuni ulteriori interventi migliorativi sulla normativa del settore agrituristico e sulla relativa dotazione finanziaria potrebbero essere presi in considerazione nell'ambito di provvedimenti all'esame del Parlamento nei prossimi mesi,

impegna il Governo:

a concordare con le Regioni interventi normativi sanzionatori e di controllo che consentano di distinguere con chiarezza le aziende agrituristiche, che effettivamente mantengono il requisito di connessione con l'at-

tività agricola, da iniziative di ristorazione o alberghiere di altra connotazione, che abusano del termine «agriturismo» e delle relative agevolazioni fiscali;

a prevedere la possibilità di dotare il programma nazionale dell'agriturismo di cui all'articolo 11 dell'Atto Senato 3438 in esame di adeguate risorse finanziarie necessarie alla promozione dell'attività sul mercato interno ed internazionale.».

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

277^a Seduta*Presidenza del Presidente***PONTONE**

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri

(405) MAGNALBÒ. – *Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela della qualità delle calzature italiane*

(1404) STANISCI. – *Istituzione del marchio «made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane*

(1595) GUERZONI. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia*

(1646) BASTIANONI. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani*

(1736) CURTO. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani*

(2698) GRECO ed altri. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione*

(3278) MAGNALBÒ. – *Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili*

– e petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore PONTONE (AN) osserva che i disegni di legge sono finalizzati ad introdurre norme per la riconoscibilità e la tutela dei

prodotti italiani. In un contesto economico in cui l'accelerazione dei processi di globalizzazione pone nuove sfide alle imprese in termini di capacità competitiva e in una fase produttiva caratterizzata dalla persistenza delle difficoltà nella ripresa dei consumi, la predisposizione di misure finalizzate a rafforzare il diritto dei consumatori ad una informazione esauritiva e trasparente intende facilitare la valorizzazione dei prodotti nazionali. L'introduzione di marchi ed etichettature che agevolino l'immediata identificazione dei prodotti realizzati in Italia non dovrebbe pertanto essere interpretata come un intervento di natura protezionistica su base geografica quanto piuttosto come una misura finalizzata a preservare e valorizzare la qualità di alcune tipiche produzioni italiane, soprattutto in settori di punta dell'economia nazionale, come il settore tessile, delle calzature e dell'abbigliamento, i cui prodotti, caratterizzati dalla fusione di *design* ed eccellenza qualitativa, sono considerati unici al mondo. L'interesse che tali problematiche sollevano è dimostrato dalle numerose iniziative legislative presentate sulla materia.

In particolare, il disegno di legge n. 3463 giunge in Senato dopo un lungo ed approfondito esame da parte della Camera dei deputati.

L'articolo 1 di tale disegno di legge istituisce un marchio «100 per cento Italia», che le imprese possono apporre sui prodotti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento siano compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi realizzati interamente in Italia. Si chiarisce che l'obiettivo dell'istituzione del marchio è assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, promuovendo il loro diritto ad una corretta informazione. Per le stesse finalità l'articolo 2 prevede che il marchio, indelebile, dovrà essere apposto sul prodotto finale in modo da non ingenerare confusione nel consumatore. Dovrà inoltre risultare chiaro che esso si riferisce all'intero processo produttivo.

L'articolo 3 disciplina le procedure per la concessione del marchio, rilasciato dal Ministero delle attività produttive su domanda delle imprese interessate, dietro presentazione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro – con particolare riferimento all'esclusione dell'impiego di minori – e in materia di salvaguardia ambientale. Possono essere autorizzati a rilasciare il marchio anche consorzi costituiti da imprese, comprese quelle artigiane, che facciano parte di distretti industriali o di specifiche filiere produttive, qualora i prodotti realizzati abbiano i requisiti per ottenere il marchio.

La verifica della veridicità delle autocertificazioni è affidata alle Camere di commercio, che definiranno opportune forme di collaborazione con la Guardia di finanza e si potranno avvalere di istituti di certificazione pubblici o privati, appositamente autorizzati dal Ministero delle attività produttive.

Le imprese che abbiano ottenuto l'utilizzo del marchio ogni due anni devono comunque attestare – sempre tramite autocertificazione – il perma-

nere dei relativi requisiti. Anche in questo caso, i controlli sono realizzati dalle Camere di commercio. Nel caso in cui vengano accertate violazioni nell'utilizzo del marchio, il Ministero delle attività produttive procederà alla revoca della autorizzazione. Sono inoltre previste sanzioni per i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio.

L'articolo 7 contiene disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti fabbricati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Al fine di consentire un'adeguata informazione sui prodotti commercializzati sul territorio italiano, si istituisce un sistema di etichettatura che evidenzi il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole comunitarie e internazionali in materia di origine commerciale, igiene e sicurezza dei prodotti. La definizione delle procedure per il rilascio e le caratteristiche di tale sistema di etichettatura sono demandate ad un successivo decreto del Ministro delle attività produttive.

L'articolo 8 prevede particolari modalità di etichettatura finalizzate a fornire informazioni sui materiali delle varie parti che compongono le calzature. Nel caso inoltre di calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea, nonché per quelle qualificate come dispositivi di protezione individuale si prevede che l'etichetta riporti la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione. Analoga norma è introdotta dall'articolo 9 in relazione all'etichettatura dei prodotti tessili.

L'articolo 10 introduce una carta di identità dei prodotti *made in Italy*. In particolare si prevede che, ferma restando la disciplina comunitaria in materia, la definizione di *made in Italy* possa essere accompagnata da una scheda informativa denominata «carta di identità del prodotto finito», contenente informazioni utili per il consumatore per conoscere la provenienza dei prodotti semilavorati di cui è composto il prodotto finale.

L'articolo 11 dispone che il Ministero possa organizzare campagne annuali di promozione del marchio «100 per cento Italia» sia sul territorio italiano che nei principali mercati internazionali, per agevolare il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela dei consumatori.

L'articolo 12 infine chiarisce che le norme introdotte possono essere applicate ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni ed etichettature di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti, destinate all'informazione dei consumatori e alla riconoscibilità dell'origine e della qualità dei prodotti.

Per quanto riguarda poi gli altri disegni di legge posti all'ordine del giorno della Commissione, le loro finalità coincidono con quelle del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge n. 1646, di iniziativa del senatore Bastianoni, istituisce il marchio «*Made in Italy*» con la finalità di identificare i prodotti le cui fasi di ideazione, lavorazione e confezione siano avvenute interamente sul territorio italiano e con materiali provenienti dal territorio nazionale. L'esame delle richieste di attribuzione, basate su una autocertifi-

cazione delle imprese interessate, è svolta da una Commissione istituita presso il Ministero delle attività produttive, per la quale vengono definite regole di funzionamento ed organizzazione. Il testo prevede sanzioni per i casi di uso illecito del marchio e ne promuove la registrazione a livello comunitario.

Gli altri disegni di legge abbinati istituiscono il marchio *made in Italy* con riferimento ai prodotti di taluni particolari settori industriali, per i quali la provenienza dal nostro Paese è generalmente interpretata come testimonianza di qualità e stile. Si tratta in particolare dei disegni di legge n. 405 e 3278 di iniziativa del senatore Magnalbò, del disegno di legge n. 1404 di iniziativa della senatrice Stanisci, del disegno di legge n. 1595, di iniziativa del senatore Guerzoni, n. 1736, di iniziativa del senatore Curto, e del disegno di legge n. 2698, di iniziativa dei senatori Greco ed altri, complessivamente finalizzati ad introdurre un marchio di riconoscibilità per i prodotti interamente realizzati in Italia nei settori delle calzature e della pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, delle cravatte e dei mobili imbottiti. A prescindere dal tipo di prodotto che intendono tutelare, tali disegni di legge introducono simili modalità di disciplina del marchio, sia per quanto riguarda la sua concessione che in riferimento alle condizioni per continuarne l'uso. Il disegno di legge n. 2698 contiene inoltre una delega al Governo per l'adozione di misure di incentivazione a favore delle imprese che producano in conformità alle disposizioni introdotte.

Complessivamente, le finalità dei disegni di legge in esame sono condivisibili. Non c'è dubbio che soprattutto le piccole e medie imprese italiane meritino l'adozione di misure che ne possano tutelare e valorizzare l'attività, soprattutto in relazione all'attuale contesto economico generale. Per valutare in piena consapevolezza le problematiche sottese alla disciplina introdotta dai disegni di legge in titolo, con particolare riferimento al disegno di legge n. 3463 che potrebbe essere assunto dalla Commissione come testo base per l'esame, potrebbe essere opportuno procedere alla realizzazione di un ciclo di audizioni, in cui coinvolgere i rappresentanti delle categorie e del mondo produttivo interessate dai provvedimenti.

Propone che l'Ufficio di Presidenza che si svolgerà alla fine della seduta definisca il calendario delle audizioni da effettuare sugli argomenti concernenti i provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

335^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 luglio 2005.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) interviene sull'ordine dei lavori, sottolineando l'opportunità, nella seduta odierna, di limitarsi ad acquisire le informazioni che il Ministro ed il Sottosegretario forniranno in ordine all'andamento del confronto con le parti sociali per la messa a punto del testo definitivo del decreto legislativo sulla previdenza complementare, rinviando ad altra seduta il successivo svolgimento della discussione.

Il presidente ZANOLETTI fa presente al senatore Viviani che non vi sono difficoltà ad accogliere la sua richiesta, poiché un ragguaglio sullo stato del confronto tra il Governo e le parti sociali costituisce una condizione imprescindibile per consentire alla Commissione di disporre di tutti gli elementi informativi necessari a predisporre il parere. Avverte altresì che il ministro Maroni, tuttora impegnato presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, ha fatto sapere che giungerà con alcuni minuti di ritardo. Dà quindi la parola al sottosegretario Brambilla.

Il sottosegretario BRAMBILLA ricorda preliminarmente che sullo schema di decreto legislativo in titolo, di riordino dell'intero comparto della previdenza complementare, ventidue organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno siglato e trasmesso al Governo, il 1° agosto, un avviso comune, nel quale vengono proposte modifiche ed integrazioni attinenti, essenzialmente, ai profili ordinamentali – sui quali si concentra soprattutto l'attenzione dei sindacati dei lavoratori – e alla questione delle compensazioni per la perdita dei flussi di finanziamento dovuta all'eventuale conferimento ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, nonché delle facilitazioni per l'accesso al credito, di interesse prevalente per le imprese.

Occorre considerare, a questo proposito, che la riforma predisposta dal Governo contempla innovazioni molto rilevanti, che incidono soprattutto sul sistema di finanziamento delle imprese: dal punto di vista dei datori di lavoro, occorre pertanto compensare la perdita della quota del TFR maturando devoluta ai fondi pensione, e contestualmente, si rende necessario creare un meccanismo che incentivi i lavoratori, e soprattutto i più giovani, a trasferire alla previdenza complementare il proprio TFR.

Per quel che concerne i profili ordinamentali, l'avviso comune insiste soprattutto sull'esigenza di dare priorità ai fondi pensione di natura contrattuale, in particolare nella fase del conferimento del TFR attivata attraverso il meccanismo del silenzio-assenso da parte del lavoratore. Anche su questo tema, peraltro, si sono dovute individuare soluzioni aderenti ai principi di delega enunciati nella legge n. 243 del 2004 e idonee a bilanciare l'esigenza di garantire pienamente la competizione di mercato tra i vari operatori – segnalata in particolare dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato – con le richieste delle parti sociali. Il Governo ritiene di avere trovato una soluzione che recepisce gran parte di tali richieste, nel rispetto del principio della libera scelta della forma di previdenza complementare a cui aderire da parte del lavoratore. Su questo punto, peraltro, non mancano elementi obiettivi di criticità: ad esempio, è evidente che il contributo del datore di lavoro derivante da un accordo collettivo è condizionato, quanto alla destinazione, dalle intese raggiunte tra le parti; pertanto, qualora il lavoratore volesse indirizzarsi su un fondo diverso da quello indicato nell'accordo collettivo, dovrebbe rinunciare al predetto contributo.

Occorrerà comunque approfondire il profilo relativo agli accordi aziendali, in particolare per le piccole e piccolissime imprese: si sta valutando, a tale proposito, la possibilità di esplicitare che le intese stipulate in ambito aziendale abbiano efficacia limitatamente ai soggetti che le sottoscrivono.

Vi sono poi i problemi legati ai modelli di *governance* delle forme previdenziali complementari collettive: i fondi di natura negoziale chiedono che l'incarico di responsabile del fondo possa essere attribuito dal Consiglio di amministrazione ad uno dei componenti del Consiglio stesso, ovvero al direttore generale, mentre per i fondi aperti lo stesso incarico verrebbe conferito ad un soggetto esterno in possesso di determinati requi-

siti di autonomia, professionalità ed onorabilità. In linea generale, come avviene anche in altri paesi, resta fermo il principio della partecipazione paritetica delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori alla gestione, ma occorre considerare anche il diverso assetto della vigilanza. Se, infatti, i fondi pensione contrattuali sono vigilati soltanto dalla Covip, i fondi aperti sono sottoposti al controllo di una pluralità di soggetti, dalla Banca d'Italia, alla Consob, alla Covip e all'ISVAP, a seconda delle specifiche competenze di ciascuno di tali organismi.

Su questi temi, peraltro, all'inizio della prossima settimana, le parti sociali firmatarie del citato avviso comune dovrebbero far conoscere al Governo il proprio parere definitivo.

Il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari da parte dei lavoratori – prosegue il Sottosegretario – è assistito anche da un regime fiscale particolarmente favorevole, se si considera che sulle prestazioni erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,5 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Una tassazione così favorevole concorre a rendere più elevato, e quindi più appetibile, il tasso di sostituzione assicurato dalla previdenza complementare, soprattutto per i redditi medio-bassi.

Anche sul tema delle anticipazioni si è cercato di individuare soluzioni flessibili e funzionali: le anticipazioni sulla posizione individuale maturata sono concesse nel limite del 75 per cento per spese sanitarie, a condizioni fiscali agevolate, analoghe a quelle disposte per le prestazioni erogate, mentre il limite generale del 50 per cento, posto dal comma 8 dell'articolo 11, tiene conto da un lato delle esigenze dei singoli lavoratori, che non dispongono più del TFR per far fronte ad esigenze di carattere personale o familiare, e al tempo stesso è un vincolo coerente con le finalità della normativa, che si propone di far decollare l'intero sistema della previdenza complementare, e non di promuovere piani di risparmio agevolati. Alla stessa logica e alle medesime esigenze rispondono le disposizioni riguardanti i riscatti: da parte di molti fondi chiusi pervengono segnalazioni circa l'intensificarsi di richieste in tal senso. I vincoli posti dallo schema all'esame – connessi, essenzialmente al carattere definitivo o transitorio della cessazione dell'attività lavorativa e alla durata del periodo di inoccupazione – traggono la loro motivazione non da una volontà di irrigidire le regole, ma dall'esigenza di assicurare che il sistema della previdenza complementare disponga delle risorse economiche necessarie per conseguire le proprie specifiche finalità.

Le misure compensative per le imprese, di cui all'articolo 10 dello schema all'esame, prevedono, come è noto, l'istituzione di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, che dovrebbe operare nel senso di compensare il differenziale di costo tra la remunerazione del TFR e le richieste degli istituti di credito. I requisiti richiesti alle imprese per accedere al Fondo dovrebbero avere carattere formale, tale da escludere solo pochissimi soggetti, e le relative risorse saranno individuate in un apposito

decreto che dovrà essere adottato contestualmente all'emanazione del decreto legislativo in discussione. A tale agevolazione si aggiunge l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, e sono allo studio misure di abbattimento parziale dei cosiddetti oneri impropri gravanti sul costo del lavoro, sempre in misura proporzionale al TFR maturando conferito.

A completare il pacchetto delle misure compensative, vi sono poi le agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4 per cento del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare, elevato al 6 per cento per le imprese con meno di 50 dipendenti.

In tempi brevi, il Governo si incontrerà con l'Associazione bancaria italiana (ABI) per mettere a punto un protocollo d'intesa relativa all'istituzione del Fondo di garanzia, che dovrà poi essere dotato di un proprio regolamento.

Se, come è previsto, nella giornata di lunedì 18 settembre, le organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del citato avviso comune si pronunceranno sulle proposte di integrazione e modifica allo schema di decreto legislativo all'esame predisposto dal Governo, per quella stessa data sarà possibile disporre di tutti gli elementi utili per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari e per avviare la conclusione, auspicabilmente favorevole, dell'*iter* del testo all'esame.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) dopo aver evidenziato che, in base al percorso ipotizzato dal sottosegretario Brambilla, l'acquisizione dell'orientamento delle parti sociali in ordine a taluni profili problematici emersi nel corso del confronto con l'Esecutivo sarà possibile solamente nella giornata di lunedì, prospetta l'opportunità di rinviare le ulteriori fasi procedurali relative al provvedimento in titolo a martedì 20 settembre, in modo tale che il dibattito parlamentare possa svolgersi in un quadro complessivo completo e definito.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere la considerazione testè espressa dal senatore Viviani.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) prende brevemente la parola, sottolineando la necessità di approfondire adeguatamente, nel prosieguo dell'esame, i profili inerenti alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'istituzione del fondo di garanzia per la facilitazione dell'accesso al credito delle imprese.

Il ministro MARONI precisa preliminarmente che non è in preparazione un nuovo testo dello schema all'esame, essendo stato predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali esclusivamente un docu-

mento interno di lavoro, recante alcune ipotesi di modifica ed integrazione che verranno sottoposte al vaglio delle parti sociali.

Riguardo ai contenuti di quest'ultimo, va rilevato che sono condivisibili la maggior parte delle proposte ivi formulate relativamente alla portabilità del contributo a carico del datore di lavoro, ai meccanismi di vigilanza sui fondi aperti e ad altri profili ordinamentali, mentre non sono ovviamente accoglibili le proposte che si pongano in contraddizione con i principi e criteri di delega di cui alla legge n. 243 del 2004.

Le misure a favore delle imprese, già illustrate dal sottosegretario Brambilla, non rivestono una valenza meramente compensativa, connotandosi al contrario quali veri e propri incentivi a favore delle aziende, finalizzati a creare le condizioni concrete favorevoli all'incremento dei flussi di TFR destinati alle forme pensionistiche complementari. Inoltre, poiché la riduzione del costo del lavoro verrebbe effettuata in misura pari alla differenza tra la rivalutazione del TFR ed il costo del finanziamento sostitutivo, essa potrebbe tradursi in un guadagno netto per le imprese che, avendo conferito il TFR, si trovassero comunque nella condizione di non dover accedere a forme di finanziamento sostitutivo, ovvero intendessero accedere ad esso in misura inferiore al TFR conferito.

Relativamente al contributo a carico del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva a favore dei fondi chiusi, va precisato che lo stesso riveste natura negoziale e che, conseguentemente, i profili connessi alla sua portabilità dovranno necessariamente essere assoggettati alla disciplina definita in sede contrattuale.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) chiede chiarimenti in ordine alle concrete possibilità di adesione a fondi aperti, nel contesto complessivo testè descritto dal ministro Maroni.

Il ministro MARONI precisa che la facoltà di adesione ai fondi aperti risulta comunque salvaguardata, in quanto la previsione in sede di contrattazione collettiva di contributi a carico del datore di lavoro, destinati ai fondi chiusi, non esclude che il datore possa invece erogare unilateralmente un contributo volontario per indurre i suoi dipendenti ad aderire ad un fondo aperto, magari al fine di conseguire condizioni più favorevoli nei propri rapporti economico-finanziari con una determinata società bancaria o assicurativa, gestore del fondo medesimo.

Va comunque evidenziato che le soluzioni prefigurate dall'Esecutivo risultano idonee a recepire le diverse esigenze emerse nel corso del confronto con le parti sociali, comportando un significativo vantaggio fiscale a favore del lavoratore che scelga di destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari, nonché un considerevole vantaggio per le imprese in conseguenza delle misure incentivanti previste e preservando altresì il ruolo delle associazioni sindacali relativamente ai fondi di natura negoziale.

Peraltro è opportuno precisare che le risorse pubbliche destinate alla copertura degli oneri finanziari connessi agli incentivi e ai benefici volti a favorire lo sviluppo della previdenza complementare non sono configurabili, a livello comunitario, come aiuti di Stato.

Il Governo auspica che le soluzioni individuate siano largamente condivise dalle parti sociali, e in ogni caso, nell'ipotesi – che, al momento, non sembrerebbe doversi verificare – in cui le stesse manifestino una totale preclusione rispetto a tali contenuti, l'Esecutivo ne prenderà atto e l'*iter* attuativo della delega in questione dovrà necessariamente arrestarsi, in quanto in materia di previdenza complementare l'adesione delle parti sociali costituisce un elemento imprescindibile per l'effettivo conseguimento dei risultati auspicati.

Il PRESIDENTE chiede al Ministro se il Governo è già in grado di precisare l'entità dell'onere finanziario complessivo a carico dello Stato, conseguente all'adozione delle misure incentivanti precedentemente citate.

Il ministro MARONI evidenzia che il calcolo dell'ammontare dell'onere finanziario complessivo connesso al provvedimento in titolo è desumibile dalla relazione tecnica predisposta dall'Esecutivo, precisando comunque che la determinazione puntuale dello stesso sarà possibile solo quando verrà sciolto il nodo in ordine alla durata del fondo, rilevante ai fini della determinazione degli oneri finanziari stessi.

Il senatore PETERLINI (*Aut*), dopo aver espresso l'auspicio che la previdenza complementare si sviluppi adeguatamente e dopo aver manifestato apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'Esecutivo, finalizzati ad individuare soluzioni condivise dalle parti sociali – il cui consenso risulta essenziale nella materia in questione, per il conseguimento di effettivi risultati – sottolinea l'opportunità di integrare l'elenco delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, contenuto all'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, con i fondi istituiti o promossi dalle Regioni, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2), della legge n. 243 del 2004.

Il ministro MARONI precisa che l'integrazione dell'elenco di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in titolo con i fondi regionali è già stata predisposta dall'Esecutivo, che provvederà quindi a formalizzare tale opzione nell'ambito del testo definitivo del decreto legislativo in questione.

Si dichiara inoltre disponibile ad intervenire nuovamente in Commissione, nella prossima settimana, insieme al sottosegretario Brambilla, per fornire ulteriori informazioni circa l'andamento del confronto con le parti sociali.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro ed il Sottosegretario per la disponibilità manifestata a prendere parte alla seduta della Commissione – che verrà convocata alle ore 15 di martedì 20 settembre – ed esprime un vivo apprezzamento per la loro assidua partecipazione ai lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE

Il presidente ZANOLETTI avverte che la seduta prevista per domani, giovedì 15 settembre alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

116^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Intervengono il ministro per le politiche comunitarie La Malfa e il vice ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il presidente GRECO ricorda che il Relatore ed il Governo avevano espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati.

Rende quindi noto il tenore dei pareri rispettivamente espressi dalle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti loro trasmessi.

Il Presidente, dopo aver informato che anche la Commissione Giustizia farà pervenire a breve il proprio parere, dà la parola al ministro La Malfa.

Il MINISTRO presenta in una nuova formulazione l'emendamento 1.All.A.4 nonché l'emendamento 1.All.B.7 che recepiscono le indicazioni emerse in un incontro con le varie Amministrazioni interessate tendenti a meglio definire l'elenco delle direttive degli allegati A e B. Anche l'emendamento 5.0.2 (testo 2) è stato riformulato in quanto il recepimento delle direttive in materia di requisiti minimi di formazione della gente di mare viene attuato in via regolamentare e non mediante delega come precedentemente indicato. Illustra quindi un emendamento aggiuntivo all'articolo

14 finalizzato a consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2001/4742 concernente l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari utilizzati nell'agricoltura biologica. Si è reso altresì necessario riformulare l'emendamento 15.0.5 (testo 2), prevedendo al comma 4 l'applicabilità delle norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché delle sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, rendendo applicabile altresì l'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di ottimizzare l'attività di recupero anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolato.

Il Ministro coglie quindi l'occasione per porre all'attenzione della Commissione il problema della individuazione di uno strumento per l'adeguamento tempestivo delle norme interne alla normativa comunitaria. La continua necessità di aggiornare la legislazione interna alle direttive si scontra purtroppo con i tempi di approvazione della legge comunitaria e comporta come conseguenza una valutazione negativa, da parte degli organismi comunitari, del processo di adeguamento del nostro Paese. Peraltro, una recente decisione della Corte di Giustizia ha commisurato la multa non solo alla gravità dell'infrazione ma anche alla luce della durata del persistente inadempimento, con le evidenti gravi ripercussioni sull'erario statale. Per questi motivi occorrerà prefigurare un meccanismo che consenta al Governo e al Parlamento di provvedere al recepimento in questione in tempi brevi e in modo continuativo.

Il presidente GRECO, esprimendo ampia condivisione per le osservazioni del Ministro, sottolinea che più volte la conferenza degli organismi specializzati per gli affari comunitari si è occupata del problema della tempistica dell'adeguamento del diritto interno. Tuttavia la questione è di non facile soluzione e da ultimo la legge n. 11 del 2005 ha introdotto meccanismi senz'altro migliorativi rispetto a quelli della legge La Pergola, ma non ancora completamente esaustivi. Conviene quindi sulla necessità di sensibilizzare il Parlamento sulla tematica testé sottolineata dal Ministro.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) interviene per chiedere che la Commissione stabilisca un termine per la presentazione di eventuali sub-emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera quindi di fissare a mercoledì 21 settembre alle ore 19 il termine per la presentazione di sub-emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRECO avverte che la seduta già prevista per domani giovedì 15 settembre, alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3509

1.All.A.4 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1, allegato A, inserire le seguenti direttive:

2004/41/CE che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio;

2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

2004/117/CE che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi;

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari;

2005/28/CE della Commissione, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali;

2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);

2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici.

1.All.B.7 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:

1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie);

2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

2005/14/CE che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

5.0.1 (testo 3)

IL GOVERNO

«Art. 5-bis.

(Attuazione delle direttive 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 e 2005/23/CE della Commissione dell'8 marzo 2005, che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 e 2005/23/CE della Commissione dell'8 marzo 2005 che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Il regolamento è adottato su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Sullo schema di regolamento è altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione del provvedimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

14.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14--bis.

(Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 sono abrogati.»

15.0.5 (testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione del 20 ottobre 2004, notificata con il numero c(2004)3893)

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5 *sexies* del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento

al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera *b*).

2. Entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:

a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;

c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Si rende applicabile l'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.

6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruito in relazione agli investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5 *sexies* del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

101^a seduta

Presidenza del Vice Presidente
Karl ZELLER

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 6055) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio)

Il relatore, onorevole ZELLER, esordisce rilevando come il disegno di legge in esame proponga la conversione del decreto-legge con il quale il Governo ha disposto in via d'urgenza in materia di beni e attività culturali, riguardanti in particolare il settore cinematografico.

L'articolo 1, comma 1, evidenzia i decreti ministeriali e gli atti amministrativi – ai quali a sua volta rinvia il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, articolo 27 – per i quali sono necessarie le intese o i pareri della Conferenza Stato-regioni, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 19 luglio scorso, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime diverse disposizioni del decreto del 2004 che non prevedevano – per l'adozione di atti normativi secondari di attuazione – l'intesa o il parere della Conferenza, violando così il principio di leale collaborazione che si impone nei casi in cui lo Stato disponga in via sussidiaria su competenze – come in questo caso – anche regionali.

Il decreto legislativo n. 28, novellato, reca «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137»; l'articolo del decreto-legge in esame aggiunge il comma 8-*bis* all'articolo 27 del citato decreto, in tal modo prevedendo che siano adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i seguenti atti previsti dal decreto legislativo stesso: il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, sui criteri per stabilire il punteggio

relativo alle imprese di produzione cinematografiche per l'iscrizione agli elenchi informativi, requisito per l'ammissione ai benefici del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche; il decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, sul criterio con cui la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale deve, tra le altre cose, valutare la qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore; il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 4, con il quale sono stabilite annualmente le quote del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche; il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 4, sulle quote di ripartizione del premio di qualità ai lungometraggi italiani; il decreto ministeriale sui criteri per la concessione di premi alle sale *d'essai* ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose; il programma triennale elaborato dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche, nonché le deliberazioni che il Direttore generale competente adotta in tale ambito.

Il comma 1 in esame – prosegue il relatore, onorevole ZELLER – prevede inoltre che siano adottati, sentita la Conferenza permanente, i seguenti atti: il decreto ministeriale sulle modalità tecniche di attuazione per la partecipazione delle ditte produttrici dei marchi e dei prodotti inquadrati nei film ai costi di produzione degli stessi; il decreto ministeriale sulle modalità tecniche di gestione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi; il decreto ministeriale sulle modalità tecniche di gestione delle risorse finanziarie esistenti e disponibili sul Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse; il decreto ministeriale che stabilisce il numero dei membri delle sottocommissioni della Commissione per la cinematografia; il decreto ministeriale che definisce il costo massimo ammissibile per la concessione dei mutui per la produzione di cortometraggi di interesse culturale.

Il periodo successivo del comma introdotto dispone che tutti gli atti sopra menzionati, già adottati prima del 28 luglio scorso, debbano essere trasmessi entro trenta giorni per i relativi pareri e intese alla Conferenza permanente ai fini della loro validità.

Di questa disposizione parrebbe opportuna una diversa collocazione, che ne faccia articolo proprio del solo decreto-legge, e non – attraverso la novella – del decreto legislativo del 2002, trattandosi di statuizione temporanea e contingente, non organica.

Inoltre dell'inciso «ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi» sembra opportuna la soppressione, posto che la formulazione potrebbe essere interpretata come una negazione del disposto che la Corte costituzionale ha fissato a tutela del ruolo delle Regioni, con il rischio che possano considerarsi consolidati – in mancanza d'intesa – i decreti ministeriali nella formulazione vigente. Resterebbe la possibilità di far salvi temporaneamente i decreti già emanati, a tutela degli affidamenti già consolidati, secondo un

orientamento che anche la Corte ha fatto proprio nel dispositivo di altre sentenze di incostituzionalità.

I restanti articoli appaiono dettati nell'esercizio di competenze esclusivamente statali, in particolare per quanto concerne – da una parte – la competenza sull'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e – dall'altra – sulla tutela dei beni culturali, in particolare per quanto concerne l'articolo 4.

L'articolo 2 stabilisce che *Cinecittà Holding s.p.a.* sia totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 contiene disposizioni volte all'approvazione dello Statuto della Biennale di Venezia e la piena operatività della Fondazione, consentendo al Presidente della regione Veneto e al Presidente della provincia di Venezia di nominare un proprio delegato al Consiglio di amministrazione.

L'articolo 4 contiene una serie di precisazioni prevalentemente terminologiche in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di collezioni numismatiche.

L'articolo 5 dispone uno stanziamento straordinario per consentire la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma.

Tutto ciò premesso, il relatore, onorevole ZELLER, valutati i profili di rilievo per la competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, propone uno schema di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge di conversione in titolo, con la seguente osservazione:

sia valutata l'opportunità di riformulare l'articolo 1 nella parte in cui introduce il secondo periodo del comma 8 *bis* dell'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, rendendo autonoma la disposizione attualmente di novella e sopprimendo l'inciso "ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi"; sia valutata altresì – nello stesso contesto – l'opportunità di inserire eventualmente un'autonoma clausola di esplicita, ma temporanea, salvaguardia di detta validità».

Il senatore VITALI, anche a nome degli altri componenti la Commissione iscritti ai Gruppi parlamentari aderenti all'Unione, chiede la verifica del numero legale.

Motiva la richiesta aggiungendo che i Gruppi parlamentari aderenti all'Unione hanno deciso di esperire ogni mezzo procedurale volto a bloccare i lavori delle due Camere. Tale atteggiamento delle forze parlamentari di opposizione si contrappone all'iniziativa dei Gruppi parlamentari della maggioranza, la quale sarebbe consapevole di andare incontro ad una sconfitta elettorale nelle prossime elezioni politiche e, pertanto, starebbe tentando di modificare la vigente normativa elettorale con un'iniziativa legislativa che definisce come un colpo di mano.

Il PRESIDENTE dà atto che la Commissione non è in numero legale. Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15.

Il PRESIDENTE dà nuovamente atto che la Commissione non è in numero legale; toglie la seduta e rinvia ad altra data il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14.

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

Deliberazione di una proroga del termine

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine di cinque mesi dell'indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati, il cui termine era stato inizialmente fissato al 16 agosto 2005.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine al 14 novembre 2005.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,20.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Renzo Capra, presidente della ASM Spa, e di Antonio Bonomo, vice direttore ASM Spa e direttore Energia

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Renzo CAPRA, *presidente della ASM Spa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (*DS-U*), nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano Renzo CAPRA, *presidente della ASM Spa* e Antonio BONOMO, *vice direttore ASM Spa e direttore Energia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Renzo Capra, il dottor Antonio Bonomo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

249^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(3475) Deputato RAMPONI. – *Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si prevede l'esenzione del requisito della residenza nel Comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie; non suscitando tale proposta rilievi di carattere costituzionale ed essendo le sue disposizioni prevalentemente riconducibili alla materia «difesa e Forze armate», che l'articolo 117, comma secondo, lettera *d*) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3417) ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi

(Parere su emendamento alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra l'emendamento riferito al disegno di legge in titolo, con il quale si dà seguito alle osservazioni che la Sottocommissione aveva formulato in occasione del parere reso sul medesimo disegno di legge n. 3417 lo scorso luglio; ritenendo che detto emendamento risponda alle osservazioni medesime, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) riferisce sullo schema di decreto legislativo n. 522, con il quale si dà attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243. Osserva, in primo luogo, come le sue disposizioni siano prevalentemente da ricondurre a principi fondamentali in materia di «previdenza complementare e integrativa» che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Quanto ai profili di conformità al dettato dell'articolo 76 della Costituzione, ossia alla rispondenza delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con i principi e criteri di delega, sottolinea come il legislatore delegato abbia dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere *e) h) i) l) e v)* della citata legge delega; secondo quanto riferito dalla relazione introduttiva, lo schema di decreto in esame intende rappresentare – anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 109 del 2005 ai criteri di delega della legge n. 243/2004 – una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari «contenendo, infatti, non solo le norme derivate dall'esercizio delle deleghe sopra citate, ma anche le indispensabili modifiche, correzioni, ampliamenti e abrogazioni richieste dal nuovo assetto del sistema», riscrivendo interamente il decreto legislativo n. 124 del 1993. È stato da taluni ritenuto che il Governo abbia così esercitato – non formalmente, ma in via di fatto – la delega, recata dal comma 50 dello stesso articolo 1 della legge n. 243/2004, all'adozione di un testo unico in materia di previdenza complementare, per il quale sarebbe necessaria l'acquisizione del previo parere del Consiglio di Stato. Ritiene tale ricostruzione non condivisibile: con lo schema in esame, infatti, il Governo ha apportato le modifiche previste dalla delega procedendo contestualmente al necessario coordinamento con la normativa in cui tali modifiche si inseriscono, che non va identificata con l'emanazione di un testo unico, ma che può essere considerata ad essa funzionale; osserva, ad ogni modo, come il parere del

Consiglio di Stato non sia richiesto dagli specifici criteri e principi direttivi dettati dall'articolo 1 della legge n. 243/2004 che definiscono i requisiti procedurali per l'esercizio della delega in questione.

Dopo essersi soffermato sulle singole disposizioni che compongono il provvedimento in esame, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:

l'articolo 3 non reca alcun riferimento a fondi istituiti o promossi dalle regioni, previsti invece dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004 n. 243;

all'articolo 4, comma 4, sono previste sanzioni penali per le quali non sembrerebbe essere rinvenibile uno specifico radicamento nei principi e i criteri di delega;

all'articolo 8, comma 4, laddove si fissa in valore assoluto un tetto massimo per la deducibilità dei contributi, occorrerebbe valutare la coerenza con il criterio di delega recato dall'articolo 1, comma 2, lettera i), il quale prevede «la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato»;

al medesimo articolo 8, comma 10, occorrerebbe valutare la rispondenza della norma secondo la quale la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente fino a un massimo di sette anni oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, con il criterio di delega recato dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 5), che non prevede un limite massimo esplicito, stabilendo che tale contribuzione «possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile»;

all'articolo 10, comma 3 andrebbe valutata la compatibilità della norma che demanda la definizione della dotazione finanziaria ivi prevista a un successivo provvedimento legislativo con il criterio di delega espresso dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 243 del 2004.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su ulteriori emendamenti alla 14^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostanti, in parte non ostanti con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con i quali si propongono riformulazioni di emendamenti già presentati, e sui quali era già stato espresso il parere della Commissione Affari costituzionali; richiamando pertanto il parere

precedentemente reso sugli emendamenti nella loro formulazione originaria, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), osservando tuttavia come appaia opportuno integrare i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi con riferimento alla disciplina delle sanzioni penali;

parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), invitando tuttavia a valutare l'opportunità di demandare a una fonte regolamentare (peraltro in assenza di indicazione sul tipo di regolamento) l'individuazione dei requisiti minimi in materia di formazione per la gente di mare; detta disciplina, infatti, deve ritenersi riconducibile alla materia professioni e non a quella, di competenza residuale regionale, relativa alla formazione professionale: la determinazione dei requisiti minimi, pertanto va ricondotta alla determinazione di principi fondamentali in materia di professioni e dovrebbe, conseguentemente, trovare disciplina in una fonte di rango primario;

parere non ostativo sull'emendamento 15.0.4 (testo 2), segnalando tuttavia come il comma 2 preveda la modifica con norma di rango primario di disposizioni che, nel Testo Unico che si intende modificare, hanno valore regolamentare;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GAGLIARDI dichiara di concordare con il parere formulato dal relatore.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,50.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

504^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.

La seduta inizia alle ore 9,50.

(3475) Deputato RAMPONI. – *Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che i benefici derivanti dal provvedimento in titolo attengono esclusivamente all'estensione della platea dei soggetti che possono accedere a contributi pubblici relativi ai mutui agevolati di cui all'articolo 24 della legge n. 497 del 1978 nei limiti delle risorse disponibili allo scopo ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge in esame. Segnala in particolare la necessità di verificare che all'accesso ai suddetti mutui agevolati non sia correlato anche il riconoscimento di eventuali benefici fiscali, nel qual caso si configurerebbero minori entrate non quantificate né coperte nonché ulteriori maggiori oneri connessi agli effetti retroattivi previsti dall'articolo 1, comma 1.

Il sottosegretario CONTENTO esclude che ai benefici recati dal disegno di legge in titolo siano correlate anche agevolazioni fiscali ed esprime pertanto avviso favorevole sullo stesso.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine un parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

(3518) Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri

(Parere all'8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, premesso che l'accantonamento del Fondo speciale ivi richiamato presenta adeguate disponibilità, che rileva comunque l'esigenza di acquisire conferma che residuino risorse sufficienti per la copertura finanziaria di adempimenti di obblighi internazionali quali la partecipazione dell'Italia a banche ed a fondi.

Il sottosegretario CONTENTO assicura che le risorse utilizzate per il provvedimento in esame non sono finalizzate all'adempimento di obblighi internazionali ed esprime, pertanto, avviso favorevole sullo stesso.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine un parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

66^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

76^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3177) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996: rimessione alla sede plenaria;

alla 5^a Commissione:

(3524) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004;

(3525) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005:
rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 15 settembre 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
- MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
- DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
- VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici (1183).
- 6. BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (1241).

(Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2^a e 13^a riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003)

BILANCIO (5^a)

Giovedì 15 settembre 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri*).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 15 settembre 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (3587).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 15 settembre 2005, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801)
- e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM(2005) 15 definitivo) (n. 11).
- Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri*).